

**Università Telematica E-campus**

Facoltà di Psicologia

Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche

**“Oltre ogni ragionevole dubbio”. Le  
testimonianze che creano errori  
giudiziari**

Relatore: Prof. Armando Palmegiani

Tesi di laurea di: Massimiliano Maresca Senesi

Matricola numero: 4069428

Anno accademico 2020-2021

## ALLEGATO "B"

### AUTORIZZAZIONE ALLA CONSULTAZIONE DELLA TESI DI LAUREA

Il/la sottoscritto Massimiliano Maresca Senesi \_\_\_\_\_  
N° di matricola 4069428\_nato\_a Viareggio \_\_\_\_\_ il 19-7-1968 \_\_\_\_\_  
autore della tesi dal titolo "Oltre ogni ragionevole dubbio" Le testimonianze  
che creano errori giudiziari \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

AUTORIZZA

NON AUTORIZZA

la consultazione della tesi stessa, fatto divieto di riprodurre, parzialmente o integralmente, il contenuto.

Dichiara inoltre di:


AUTORIZZARE

NON AUTORIZZARE

per quanto necessita l'università telematica e-Campus, ai sensi della legge n. 196/2003, al trattamento, comunicazione, diffusione e pubblicazione in Italia e all'estero dei propri dati personali per le finalità ed entro i limiti illustrati dalla legge.

Data 30-8-2021 Novedrate

Firma



## Sommario

RINGRAZIAMENTI.....	4
INTRODUZIONE.....	5
1. LA MEMORIA E I RICORDI .....	9
1.1. La memoria: cos'è e come funziona .....	10
1.2. Il ricordo e le sue possibili distorsioni .....	15
1.3. La Psicologia della testimonianza .....	19
2. LE PROVE TESTIMONIALI: SONO SEMPRE ATTENDIBILI?.....	25
2.1. La memoria del testimone e la sua attendibilità.....	25
2.2. Il ricordo del testimone .....	31
2.3. La testimonianza del minore .....	38
3. GLI ERRORI INTERPRETATIVI DELLE TESTIMONIANZE.....	48
3.1. L'interrogatorio del testimone in sede penale .....	48
3.2. L'intervista cognitiva .....	59
4.3. Le interviste mal condotte e testimoni poco affidabili.....	63
4. CASE HISTORY: TESTIMONI E CASI DI CRONACA.....	67
4.1. Strage di Erba: il testimone Mario Frigerio .....	67
4.2. Delitto di Cogne: I ricordi di Annamaria e dei testimoni.....	71
4.3. I testimoni del caso Marta Russo .....	76
CONCLUSIONI .....	81
INDICE DELLE FIGURE.....	83
5. Bibliografia.....	84

## RINGRAZIAMENTI

Innanzitutto, è doveroso ringraziare il Prof. *Armando Palmegiani* relatore della presente tesi. Io, da sempre appassionato di criminologia ho trovato in lui non solo un esperto ma anche fonte di ispirazione. La sua passione per questo campo di studi è stata per me contagiosa.

Ringrazio me stesso per la mia immensa voglia di crescere che mi ha spinto a colmare un vuoto che avevo potuto riempire da ragazzo (laurearmi) per motivi familiari. Ho voluto fortemente fare questo percorso per coronare un mio sogno, e che ovviamente ricopre una grande importanza, sia personale che professionale. Questo non traccia un traguardo ma un punto di partenza.

Ringrazio la mia famiglia, in particolar modo *Roberta* la mia compagna che sarà già mia moglie al momento della proclamazione, e che mi ha supportato ed ha avuto pazienza per la mia assenza, lasciandomi studiare tutte le sere e tutti i fine settimana. Questo percorso se non avessi avuto il suo appoggio sarebbe stato più complesso da affrontare, facendo già nella vita una attività professionale molto impegnativa e per questo motivo ho tolto tutto il tempo che avrei dovuto dedicare a lei ed a tutta la mia famiglia. Grazie a loro pur lavorando dieci ore al giorno ho finito il mio percorso in meno di tre anni.

Ringrazio mio padre, non più tra noi, ma so che è orgoglioso di me.

Non ultima ringrazio mia madre, per molte cose, ma sarebbero troppe da elencare qui. E guardando indietro la mia vita ringrazio tutti coloro che hanno sempre ritenuto tutti i miei percorsi di crescita in ogni campo delle vere e proprie perdite di tempo. Ma io oggi sono qua insieme ad altre vittorie e loro sono rimasti ancora là dove li ho lasciati. Ringrazio per questo tutti alla stessa maniera, ognuno di loro è stato una spinta verso traguardi sempre più ambiziosi.

Grazie a tutti...

## INTRODUZIONE

*“La vita non è quella che si è vissuta ma quella che si ricorda e come la si ricorda per raccontarla”* (Marquez, 2002) .

Siamo sempre coinvolti e sempre più frequentemente da fatti di cronaca che irrompono nella nostra quotidianità. E per fatti di cronaca intendo nello specifico dove esistono reati che creano lutti e spezzano vite umane. Ci sono casi che chiariscono attraverso indagini sia testimoniali che scientifiche (analisi della scena del crimine) chi sia il presunto colpevole. Ci sono altri casi dove le prove raccolte sulla scena del crimine non sono sufficienti ad “inchiodare” un possibile reo, e dove sarebbe auspicabile, ci fosse la presenza di un testimone chiave. Ecco dove si colloca la “psicologia della testimonianza”. Ma cos’è la psicologia della testimonianza?

È una branca della psicologia applicata in ambito forense che riguarda tutti gli aspetti relativi alle condizioni nelle quali un testimone è idoneo a riportare il contenuto di accadimenti di cui è stato testimone<sup>1</sup>.

Non definisce solo la personalità del testimone o delle sue condizioni psichiche che possono essere un limite oggettivo al risultato finale della qualità della deposizione (attendibilità e credibilità), ma si basa sulle qualità dei processi percettivi e visivi che sono implicati nelle testimonianze, su tutti i processi definiti attentivi che possono avere una influenza sul ricordo e sulle sue possibili distorsioni<sup>2</sup>.

Inoltre, accerta le condizioni più consone nelle quali il testimone può fare una identificazione corretta, quelle dove il testimone potrebbe dire il falso, gli indicatori di menzogna e le variabili per distinguere le affermazioni false da quelle vere.<sup>3</sup>

Ci sono dei momenti dove il non ricordare o ricordare in maniera distorta può causare gravi conseguenze che possono originare pesanti ripercussioni. Questo è

---

<sup>1</sup> Alessandra Bramante; Viviana Lamarra (2016), “La Psicologia della testimonianza. Accuratezza e rappresentazione della realtà”, Il penalista, <https://ilpenalista.it/articoli/indagini-scientifiche/la-psicologia-della-testimonianza-accuratezza-e-rappresentazione>

<sup>2</sup> ibidem

<sup>3</sup> ibidem

più evidente in campo giudiziario. La testimonianza nel caso di un reato è uno di questi. Il testimone che in maniera non mendace si espone a fare dichiarazioni sulla base dei suoi ricordi (soprattutto se parliamo di testimoni cosiddetti “diretti”) può portare ad un dirottamento delle indagini e conseguentemente generare giudizi distorti da parte della corte giudicante che fuorviata da prove apparentemente “schiaccianti” giudica e condanna probabili innocenti. Questa tesi si vuole occupare proprio di questo aspetto e cioè delle ingiustizie causate da testimonianze che sono portate da memorie offuscate e poco inclini a ricordi chiari e lucidi. Affronteremo alcuni casi di cronaca nera dove le testimonianze hanno causato condanne a tutt’oggi messe in discussione dall’opinione pubblica (e anche da esperti del settore). Ci soffermeremo su alcune tecniche di interrogatorio e tecniche di colloquio giudiziario e come questi approcci investigativi a volte “forzati” possono indurre il testimone a creare ricordi di situazioni mai realmente viste ed esistite o modificare addirittura il contenuto di quelli realmente vissuti solo per “compiacere” l’interrogante. Anche se la testimonianza è uno dei mezzi di prova più riconosciuti, risulta anche quello meno attendibile. La testimonianza viene considerata non sicura e non sempre troppo affidabile, non tanto per il fatto che le persone coinvolte possano essere influenzate dalle parti in causa e da condizioni personali ed opinioni che le porterebbero a valorizzare degli aspetti piuttosto che altri, ma anche perché la vista, l’udito ma soprattutto la memoria sono soggetti a compiere errore di valutazione. Facciamo un esempio. Tizio, Caio e Sempronio assistono ad un incidente stradale; la loro versione dei fatti sarà uguale? È quasi certo di no perché magari Tizio dichiara che l’incidente è avvenuto per precedenza non rispettata del conducente y, Caio magari dichiarerà che l’incidente è avvenuto perché il conducente x era distratto, e Sempronio dichiarerà che l’incidente è avvenuto perché il conducente “x” ha evitato cane che in quel momento stava attraversando la strada. Ecco un semplice esempio ma che fa capire perché la testimonianza come mezzo di prova è il meno sicuro e affidabile<sup>4</sup>. Entreremo nel campo delle scienze cognitive che hanno dimostrato come la memoria sia un fatto dinamico e comunque

---

<sup>4</sup>Valentino Carmina, La testimonianza, 18 settembre 2020, @Gruppo Maggioli, <https://www.diritto.it/la-testimonianza-limiti-di-ammissibilita-e-falsa-testimonianza/>

“ricostruito” e che a suo carico ha all’interno processi percettivi, di codifica di immagazzinamento e recupero. Tutti questi passaggi sono influenzabili da distorsioni cognitive, emotive, relazionali e di cultura<sup>5</sup>. Si possono creare quindi memorie false, ricordi distorti degli eventi di cui il soggetto ne è stato il testimone quindi l’episodio originario può essere arricchito da elementi che effettivamente non risultano presenti nella realtà, ma probabilmente plausibili, oppure vengono ricordati elementi dell’accaduto in maniera diversa dalla realtà<sup>6</sup>. Ci sono dei fenomeni che possono causare distorsioni della memoria, ad esempio, fenomeni che causano forti stress emotivi. Un fenomeno ampiamente studiato è il *Weapon effect*: il forte impatto emotivo causato dalla presenza di un’arma durante l’esecuzione di un crimine, farà sì che i testimoni saranno in grado di dare una descrizione dettagliata dell’arma, mentre il resto del ricordo, compreso chi la impugnava, si presenterà dai contorni sfumati. (Garofano Luciano, 2019) La testimonianza quindi porta in sé un sacco di incertezze, dubbi, distorsioni, tutto o quasi causato da forti impatti emotivi che implicano l’aver visto direttamente qualcosa di traumatico e pesante a livello emotivo. Possiamo “giocare” parafrasando la teoria di *Sigmund Freud*<sup>7</sup> alcune “rimozioni dell’accaduto” da parte dell’IO conscio per proteggere la parte più debole della psiche. Questa è la parte più importante da tenere in considerazione quando si ascolta un teste che è stato coinvolto direttamente con l’episodio investigato. Il testimone può essere quindi la chiave di volta per la definizione di una indagine ed essere pertanto la prova “regina” oppure se mal interpretato può essere cagione dell’incriminazione di un innocente, se gli elementi raccolti dai giudicanti fossero mal interpretati.

Insomma “oltre ogni ragionevole dubbio” una testimonianza può determinare un destino di un essere umano, nel bene o nel male. Ci rifacciamo per questo all’Art. 497/2 c.p.p. che recita:

---

<sup>5</sup> *Rensi Regina e Gualco Barbara*, Gli inganni della memoria nella testimonianza: alcune riflessioni, Ott-Dic 2017 N. 10-11-12 La Memoria, EXagere rivista mensile, <https://www.exagere.it/gli-inganni-della-memoria-nella-testimonianza-alcune-riflessioni/>

<sup>6</sup> *ibidem*

<sup>7</sup> *Sigmund Freud* 1846-1939: famoso neurologo e psicoanalista austriaco, fondatore della psicoanalisi, una delle correnti più famose della psicologia.

*“Prima che l’esame abbia inizio il presidente avverte i testimoni dell’obbligo di dire la verità [...] Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza”.*



# 1. LA MEMORIA E I RICORDI

Sin dai tempi delle scuole elementari abbiamo sentito parlare della “memoria”. L’inizio del nostro apprendimento è stato basato sulla memoria. Ricordate? Le tabelline in matematica, le poesie, le prime recite a Natale e a Pasqua. Era già tutto basato sulla memoria ancora prima di iniziare a ragionare per logica ci è stato insegnato a ricordare. Ma cosa significa ricordare? Ed esattamente come funziona il meccanismo del ricordo? Tutto ciò che ricordiamo è chiaro senza ombre sul ricordo, oppure ricordiamo in maniera frammentaria? E come mai a volte non è tutto poi così definito? Ci sono molte cause del perché una persona non riesce a ricordare un fatto, un episodio o il volto di una persona. Purtroppo, la memoria non è infallibile e con l’avanzare dell’età perde la sua “potenza” e si impoverisce. A volte dei traumi fisici violenti fanno perdere la memoria, fenomeno che prende il nome di amnesia. Talvolta si perde la memoria a causa di traumi psicologici come forti emozioni. La rimozione dei “ricordi scomodi” fu un cavallo di battaglia di *Freud* che indicava come la psiche riusciva a selezionare ricordi spiacevoli e dolorosi e che venivano rimossi selettivamente dall’IO e “scaraventati” nel profondo dell’ES. Altro modo per scordare o ricordare in maniera confusa è il sovraccarico di dati che immagazziniamo nel cervello. Un classico esempio è lo studente. Un mal funzionamento della memoria a “breve” termine causa un deficit nello studio. Spesse volte è il troppo accumulo di dati a livello mentale che inevitabilmente vengono selezionati ed eliminati, ed è ciò che la mente ritiene superfluo. Da questo breve excursus si evidenzia quanto la memoria sia comunque fragile. Ci permette di recuperare tantissime informazioni. Ci ricordiamo il nome di una persona che non vediamo da anni, ricordiamo i dettagli di una fotografia che avevamo appesa nella nostra cameretta quando eravamo bambini. Allo stesso modo il fallimento della memoria accade spesso. Una volta sicuramente ci sarà capitato di perdere le chiavi dell’auto, oppure non rispondiamo ad una domanda ad un esame sulla quale si è studiato per settimane e magari ripassato solo poche ore prima<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> R.S. Feldman, G. Moretti, M.R. Ciceri ,2007,2013,2017, Psicologia generale, McGraw Hill, 177

Vedremo la natura della memoria e considerando come le informazioni vengono codificate, immagazzinate e recuperate, affrontando i problemi del recupero delle informazioni e l'accuratezza dei ricordi ed i motivi perché le informazioni vengono scordate o distorte, soffermandoci anche sul lato biologico della memoria e vedremo come si può essere reattivi ed elastici nel ricordare<sup>9</sup>.

### **1.1. La memoria: cos'è e come funziona**

La memoria è una delle caratteristiche chiave del funzionamento del nostro cervello. È il contenitore di tutto ciò che conosciamo sia in forma innata, che appresa nel corso della nostra vita. Per gli psicologi la memoria è un sistema ed un processo per immagazzinare informazioni codificarle e recuperarle se necessario. Avvengono sostanzialmente tre processi distinti. Facendo un parallelismo potremmo dire che la codifica delle informazioni, avviene analogamente come se digitassimo sulla tastiera di un computer. L'immagazzinamento è l'hard disk, che corrisponde alla memorizzazione e all'accesso mediante uno specifico software alle informazioni immagazzinate per riprodurle sul monitor e quest'ultimo è al recupero delle informazioni<sup>10</sup>. Solamente se avranno operato correttamente questi tre processi avremo potuto avere un ricordo cosiddetto "vivido". Ma esiste un meccanismo che fa sì che la memoria funzioni bene, dimenticando quello che non serve. Pertanto, informazioni ritenute non utili vengono scartate. Questo è fondamentale per avere una memoria efficiente. Vediamo ora, come tecnicamente viene gestita una informazione, facendo riferimento ai tre sistemi di memoria che sono i nostri magazzini dei dati raccolti dall'esterno. La prima è denominata "*memoria sensoriale*" ed è quella che entra in azione per prima. È intuitivo comprendere dal nome che opera attraverso i sensi ed è in grado di immagazzinare

---

<sup>9</sup> *ibidem*

<sup>10</sup> R.S. Feldman, G. Moretti, M.R. Ciceri ,2007,2013,2017, Psicologia generale, McGraw Hill, 178

informazioni e trattenerle solo per qualche secondo. Queste informazioni sono “catturate” dagli stimoli sensoriali. Il secondo passaggio delle informazioni avviene attraverso la memoria denominata a “*breve termine*” (MBT) che è in grado di trattenere un po’ più a lungo di quella descritta precedentemente, e cioè per circa 10-15 secondi. E ‘un tempo che si può prolungare tramite un processo di reiterazione chiamato “*rehearsal*”, una ripetizione che aiuta l’informazione a finire nella memoria a lungo termine. Le quantità di informazioni che possono essere trattenute dalla memoria a breve termine vengono denominate *span di memoria*. Queste ultime vengono immagazzinate secondo il loro significato. Il terzo passaggio, quindi, avviene attraverso il deposito delle informazioni nella cosiddetta “*memoria a lungo termine*” (che da qui in poi chiameremo MLT). Il fatto o meno che venga effettuato il trasferimento di informazioni dalla memoria a breve termine a quella a lungo termine dipende molto dal tipo di reiterazione che viene effettuata cioè quante volte quell’informazione viene ripetuta<sup>11</sup>. Se le informazioni le ripetiamo mentalmente più volte per fare in modo di trattenerle, come potremmo fare ad esempio nel caso di un numero di telefono mentre corriamo dall’elenco telefonico al telefono, in questo modo saranno trattenute e mantenute nella memoria a breve termine ma non verranno trasferite nella memoria a lungo termine necessariamente<sup>12</sup>. Appena smettiamo di ripetere il numero verrà sostituito nella memoria con altre informazioni e verrà completamente dimenticato<sup>13</sup>. Queste informazioni potrebbero subire complicazioni nel rievocarle se mal immagazzinate. Per iniziare sviluppare il tema di questa tesi, ovvero le testimonianze che non sono attendibili, l’origine del problema parte proprio da quest’ultimo modulo di memoria, e cioè quella a “lungo termine” e nello specifico quella chiamata “episodica”. La MLT non è un deposito “permanente”, dove noi immagazziniamo in maniera cristallizzata e fedele le nostre esperienze e gli elementi da noi appresi. (D’Ambrosio, *La memoria del testimone. la tecnica dell’intervista cognitiva con l’adulto e il minore. Aspetti giuridici, teorici e pratici.*, 2010). Ha una capacità pressoché illimitata e di fatto funziona un hard disk. Le informazioni conservate in

---

<sup>11</sup> R.S. Feldman, G. M. (2007,2013,2017). *Psicologia generale*. McGraw Hill.,178

<sup>12</sup> *ibidem*

<sup>13</sup> *ibidem*

questo modulo di memoria posso essere rievocate al momento del bisogno. Tuttavia, ci sono delle situazioni dove può risultare difficile rievocarle o possono risultare poco “nitide”. La MLT è suddivisa in moduli. Il primo modulo è la “*memoria dichiarativa*” o detta anche *esplicita*. È importante per le informazioni di fatto come può essere un volto, un nome, date e fatti, come “una bici ha due ruote”<sup>14</sup>. A sua volta la memoria dichiarativa è suddivisa in, *memoria episodica*, *memoria semantica* e *memoria autobiografica*. La *memoria episodica* è custode delle informazioni riguardanti ricordi di eventi con una collocazione spazio-temporale. Si può definire una memoria specializzata nel “conservare” i ricordi degli episodi. Ci si ricorda di una vacanza, ad esempio, dove l’abbiamo fatta, e con chi, in quale momento della nostra vita abbiamo sentito un certo brano musicale ecc. La memoria episodica è quella a cui comunemente ci riferiamo quando parliamo di memoria ed entra in gioco, ad esempio, quando gli inquirenti domandano ad un testimone, o imputato, di ricordare dove si trovasse al momento del delitto oppure che cosa eventualmente avesse visto<sup>15</sup>. Va da sé comprendere che questo tipo di memoria è fondamentale nell’ambito della testimonianza. Sappiamo da tempo che la rappresentazione di un fatto o avvenimento è qualitativamente migliore per le persone che lo dovranno ricordare (*codifica intenzionale*) perché focalizzano la loro attenzione sul ricordo ed useranno strategie atte a farlo<sup>16</sup>. Se invece la persona che dovrà ricordare sarà impreparata a farlo (*codifica incidentale*) come spesso accade a persone che si trovano involontariamente testimoni di un fatto, magari carico emozionalmente ed in questo caso, sarà più complesso riattivare la memoria episodica del fatto specifico<sup>17</sup>. La memoria definita semantica non fa riferimento a eventi o fatti riferiti ad una esperienza personale ma è rappresentata da una serie di concetti e conoscenze che abbiamo appreso nel corso della vita (come ad esempio “l’automobile ha quattro ruote”). La memoria semantica custodisce anche le informazioni personali come, la nostra data di nascita oppure il nome di un nostro caro amico. Questo modulo di memoria è quella delle “conoscenze enciclopediche”

---

<sup>14</sup> R.S. Feldman, G. M. (2007,2013,2017). *Psicologia generale*. McGraw Hill.

<sup>15</sup> Giuliana Mazzoni, 2011, *Psicologia della testimonianza*. Carocci editore,70

<sup>16</sup> *ibidem*

<sup>17</sup> Giuliana Mazzoni, 2011, *Psicologia della testimonianza*. Carocci editore,71

e dei fatti. Arriviamo poi alla *memoria autobiografica* che è l'ultimo sottogruppo delle memorie che compongono la memoria dichiarativa. La memoria autobiografica è composta dai ricordi di eventi personali unici e legati all'esistenza individuale; alcuni di questi sono recuperati con vividezza e sono connotati emotivamente contribuendo alla costruzione ed il mantenimento del senso del sé<sup>18</sup>. Questa memoria contiene informazioni sulle nostre abitudini, sulla nostra famiglia in senso stretto, e soprattutto sulle nostre caratteristiche personali. È la memoria dei fatti della nostra vita, il gruppo dei ricordi personali: rappresentano un insieme di conoscenze generali e specifiche che formano i nostri ricordi. Questo tipo di memoria tende a farci ricordare gli episodi più piacevoli quindi più carichi di emozioni positive, piuttosto che i ricordi spiacevoli. Gli adulti tendono a ricordare i periodi di transizione più piacevoli della propria vita e si tende a ricordare le prime fasi, quando si era bambini. Il secondo modulo della memoria a lungo termine è la *memoria implicita o procedurale*. La memoria procedurale implica la rievocazione di azioni che abbiamo immagazzinato ed imparato e che servono appunto per compiere azioni che oramai sono acquisite ed avvengono in maniera "automatica". Di questi ricordi le persone non sono consapevoli e si applicano a tutte quelle attività che per noi ormai sono diventate di abitudine. Il termine deriva dall'ambiente informatico appunto le *procedure*, ed è riferito al fatto che in un computer la memoria contiene programmi ed informazioni su come operare<sup>19</sup>. Da questo modulo di memoria si rievocano una serie di azioni motorie e mentali. Il termine appropriato per classificare queste informazioni (procedurali) dà l'idea che si trattano appunto di procedure come se si accostasse l'uomo al funzionamento di un computer<sup>20</sup>. Quindi se volessimo fare degli esempi la memoria procedurale entra in campo ad esempio quando leggiamo, quando andiamo in bicicletta, quando guidiamo un'automobile, sono tutte azioni che compiamo "meccanicamente" in maniera inconscia, cioè quando compiamo delle azioni ripetitive che ormai abbiamo appreso ed immagazzinato e che vengono rievocate all'occorrenza.


---

<sup>18</sup> Luciano Garofano et al, 2019, La falsa giustizia, Infinito edizioni ,53

<sup>19</sup> Giuliana Mazzoni, 2003, Si può credere a un testimone? La testimonianza e le trappole della memoria. Il Mulino,37

<sup>20</sup> *ibidem*

Abbiamo sino a qui fatto cenno (ci sarebbe da scrivere trattati interi sulla memoria ed il suo funzionamento), di come le informazioni vengono codificate e immagazzinate. Abbiamo inoltre capito che le informazioni vengono trattenute (in teoria per sempre) nella memoria chiamata a lungo termine, e che quest'ultima non è un modulo a sé stante ma è fatto da altri sotto moduli che la compongono divisi in due macrocategorie chiamate *memoria esplicita e memoria implicita*. Da qui partiamo per cercare di capire come la memoria può essere persa (amnesia) e che cosa può provocare questa perdita di informazioni, oppure per svariati motivi un ricordo che può sembrare chiaro e vivido è in realtà completamente distorto o addirittura creato ad hoc dalla mente. Ci concentreremo su quella parte di memoria che viene sollecitata durante un colloquio investigativo che cerca di far richiamare alla mente del testimone di un reato, un fatto specifico: la *memoria episodica*. Nella figura 2.1.1 la rappresentazione schematica di come vengono distribuite le informazioni nei vari moduli della memoria a lungo termine.



**Figura 1.1.1** Distribuzione dell'informazione nella memoria a lungo termine  
(Foto tratta da: [adiscuola.it/Pubblicazioni](http://adiscuola.it/Pubblicazioni))

## 1.2. Il ricordo e le sue possibili distorsioni

Abbiamo accennato all'organizzazione della memoria. La codifica e l'immagazzinamento creano la base fondamentale dei ricordi. Ma come riusciamo a ricordare? Come mai alcuni ricordi sono chiari e ben delineati ed altri sono rievocati ed altri ne ricordiamo solo una parte oppure non sono così chiari? Non riuscire ad evocare un ricordo oppure perdere completamente la memoria è definito "amnesia". Facendo un rapido excursus le *amnesie* possono derivare da molteplici fattori, quali ad esempio un trauma cranico dovuto ad un incidente. Le lesioni derivate dal trauma possono provocare interruzioni di memoria sia *retrograda* che *anterograda*, cioè vuoti di memoria ante incidente o addirittura post incidente fino a non ricordare persino il proprio nome. Ma le lesioni cerebrali che portano ai vuoti di memoria possono derivare anche da malattie degenerative della corteccia cerebrale come, ad esempio, l'invecchiamento della corteccia stessa, derivata dall'età avanzata della persona (*demenza senile*<sup>21</sup>) oppure da malattie come il *Morbo di Alzheimer*<sup>22</sup> che degenera e distrugge le cellule cerebrali o la *Sindrome di Korsakoff*<sup>23</sup> tipica delle persone affette da alcolismo. Tutte queste affezioni che danneggiano la corteccia cerebrale creano dei gravi vuoti di memoria che solitamente sono i primi sintomi della malattia. L'amnesia anterograda causa un vuoto di memoria a breve termine (mi dimentico di ciò che ho fatto poco fa), tutto quello cioè che accade dopo una lesione. L'amnesia retrograda invece, colpisce la memoria a lungo termine e cioè vengono dimenticati fatti del passato prima della lesione, fino a non ricordare la propria identità, la propria abitazione e la nostra memoria autobiografica. Da sottolineare comunque che la maggior parte delle persone ha una memoria integra con saltuari fallimenti della stessa. Ma perché quindi non è possibile rievocare tutto? La risposta potrebbe sembrare banale ma non lo è affatto. Una delle risposte (già accennato al paragrafo precedente) è perché

---

<sup>21</sup> *Demenza senile*: invecchiamento delle cellule cerebrali, causa età del paziente. Porta ad una degenerazione del sistema intellettivo, memoria compresa.

<sup>22</sup> *Morbo di Alzheimer*: malattia degenerativa della corteccia cerebrale. Con il suo sviluppo porta alla distruzione delle cellule cerebrali fino a portare alla morte del paziente.

<sup>23</sup> *Sindrome di Korsakoff*: malattia derivata dall'alcolismo. Causa una gravissima forma di amnesia anterograda.

immagazziniamo troppe informazioni nella MLT! Molti psicologi hanno fatto delle ipotesi su questo argomento affermando che le informazioni che riescono a trasferirsi nella MLT possono essere relativamente permanenti<sup>24</sup> (Tulvig E., 1971). Quindi come vengono organizzate questa imponente mole di informazioni? Uno dei metodi è chiamato “*cue di recupero*”. E ‘uno stimolo che permette di rievocare agevolmente le informazioni immagazzinate nella MLT. Le informazioni che possono essere recuperate sono ad esempio parole, suoni, emozioni. Qualunque sia il cue specifico, quando è presente il *cue di recupero* ci tornerà un ricordo alla mente in maniera improvvisa. I *cue di recupero* funzionano all’interno della MLT, come le schede di una biblioteca per la ricerca dei libri o come un motore di ricerca (Google) che guida le persone all’interno del web<sup>25</sup>. Quando si rievoca un ricordo può accadere un fenomeno detto “*oblio*” causato dai cue di recupero che non sono sufficienti per far tornare alla luce le informazioni immagazzinate in memoria. Le cosiddette *interferenze* disturbano la rievocazione dei ricordi che si distinguono da un altro fenomeno chiamato *decadimento*. Per distinguere i due fenomeni possiamo fare un esempio esplicativo di come questi due fenomeni funzionano e possono contribuire a far fare “cilecca” alla rievocazione delle informazioni. Il *decadimento* è una perdita delle informazioni derivata dal fatto che non vengono usate. La traccia mnestica scompare senza lasciarsi dietro nulla a causa dello scorrere del tempo. Ma come abbiamo sottolineato il decadimento non può da solo spiegare i vuoti di memoria o l’oblio. L’interferenza come già accennato, è l’altro fenomeno che contribuisce. Per capire meglio la differenza tra *decadimento* e *interferenza*, nel *decadimento* i “libri della biblioteca della memoria (immaginandoli in fila su uno scaffale) quelli più vecchi di questa si sbriciolano decomponendosi e lasciando spazio a nuovi libri in arrivo<sup>26</sup>. I processi di *interferenza* invece suggeriscono che “scaccino “i vecchi libri sullo scaffale e che quindi risultano non più accessibili<sup>27</sup>. Per quanto riguarda l’interferenza ne esistono di due tipi. La *retroattiva* e la *proattiva*. L’interferenza retroattiva è causata dall’attività che si ha

---

<sup>24</sup> R.S. Feldman, G. Moretti, M.R. Ciceri ,2007,2013,2017, Psicologia generale, McGraw Hill, 192

<sup>25</sup> *ibidem*

<sup>26</sup> R.S. Feldman, G. Moretti, M.R. Ciceri ,2007,2013,2017, Psicologia generale, McGraw Hill, 201

<sup>27</sup> *ibidem*



dopo che abbiamo appreso qualcosa, ma prima che ci venga richiesto di ricordarla, mentre l'interferenza retroattiva sono le informazioni vecchie che inibiscono il recupero di materiale da ricordare ora<sup>28</sup>. Nella “teoria delle interferenze” viene anche menzionato l'effetto *primacy* e l'effetto *recency*. L'effetto *primacy* è il ricordo dei primi elementi di una lista mentre l'effetto *recency* è il ricordo degli ultimi elementi. Le parole all'inizio di una frase sono soggette a interferenza retroattiva, alla fine da interferenza proattiva, quelle al centro ad entrambe ed è per quest'ultimo motivo che i ricordi rievocati che stanno al “centro” sono i peggiori<sup>29</sup>. Provate allora ad immaginare quando un testimone di un reato gli viene chiesto di rievocare ciò che ha visto o sentito. Si deduce che l'effetto “tempo” abbia una sua importante influenza (decadimento). Ma entrano in gioco molti altri fattori come le forti emozioni rievocate, provate spesso in momenti particolarmente concitati essendo spettatori di eventi delittuosi e cruenti. In questi casi le scene osservate, codificate ed immagazzinate vengono “scaraventate” letteralmente nell'inconscio appunto perché la parte conscia non vuole “ripercorrere” ciò che ha visto, poiché cariche di emotività negativa. Si capisce bene che la “scienza della testimonianza” risulta pertanto poco precisa e che rilascia degli elementi di valutazione non affidabili per una decisione finale da parte di un giudice. Le testimonianze vanno raccolte con dovizia professionale e valutate con severa attenzione per non incorrere in errori valutativi (sia dal testimone, sia da chi deve giudicare). Le distorsioni del ricordo devono essere valutate dagli inquirenti in primis, periti del tribunale (C.T.U.<sup>30</sup>), G.I.P.<sup>31</sup> ed infine la corte. Se da un lato l'attendibilità di una testimonianza relativa ad un fatto può essere definita come la corrispondenza tra quanto è stato raccontato e quanto è accaduto, l'accuratezza della memoria relativa a quel fatto è definita come la corrispondenza tra quanto è rappresentato in memoria e quanto è accaduto nel corso del fatto, cioè come corrispondenza tra ciò che è contenuto nell'evento ed il contenuto codificato ed

---

<sup>28</sup> Anna Borghi, Psicologia generale TPALL, <http://laral.istc.cnr.it/borghi/corso18-19-4-psicgen-TPALL-memoria.pdf>

<sup>29</sup> *ibidem*

<sup>30</sup> C.T.U.: consulente tecnico d'ufficio, perito nominato dal Giudice come esperto in materia di testimonianza

<sup>31</sup> G.I.P.: Giudice per le indagini preliminari. Generalmente all'inizio delle indagini è coadiuvato dalle forze di Polizia Giudiziaria.

immagazzinato nella memoria<sup>32</sup>. Il ricordo accurato (restringiamo il campo sulla scena del crimine) non è necessariamente quello carico di dettagli. Se un testimone racconta come l'ambiente in cui si trovava era arredato con molti dettagli, ricordando poco di quanto accaduto materialmente (ad esempio la fase materiale di un possibile omicidio) potremmo affermare che il ricordo era ricco di dettagli, ma povero ai fini investigativi. Viceversa, se il testimone ricorda pochi dettagli della scena del crimine ma ricorda molto bene la dinamica del fatto allora probabilmente potremmo trovarci di fronte ad un testimone attendibile ma soprattutto fondamento per le indagini. L'accuratezza, quindi, è indipendente dalla quantità di ciò che ricordiamo. Fortunatamente il testimone solitamente ricorda molto bene la scena "fondamentale" piuttosto che i dettagli di contorno dell'ambiente ove sia avvenuto il fatto delittuoso. Tornando al ricordo e le sue possibili distorsioni nel rievocarlo è importante come l'informazione viene percepita, elaborata e capita. Si può recuperare solo quello che si è immagazzinato e come ciò possa essere recuperato dipende da come è stato immagazzinato<sup>33</sup>. Da qui possiamo fare un cenno la "teoria dei livelli di elaborazione" interessante perché si concentra sulla profondità dell'elaborazione coinvolta in memoria e prevede che più le informazioni vengono elaborate a lungo e più a lungo durerà la traccia di memoria<sup>34</sup>. Questo è fondamentale per capire come mai alcuni ricordi sono più chiari ed altri più frammentati. Secondo tale teoria, è importante la profondità di elaborazione delle informazioni durante l'esposizione del materiale, ovvero il grado a cui esse vengono analizzate e considerate: maggiore è l'intensità dell'elaborazione iniziale delle informazioni e maggiore è la probabilità di ricordarle nel momento della rievocazione<sup>35</sup>. È pertanto chiaro che tutte le informazioni che ci arrivano dall'esterno (attraverso i canali sensoriali) le dimentichiamo in fretta perché gli prestiamo poco attenzione e quindi non la elaboriamo con la dovuta "profondità".

---

<sup>32</sup> *Giuliana Mazzoni*, 2003, Si può credere a un testimone? La testimonianza e le trappole della memoria. Il Mulino, 18

<sup>33</sup> *Tulving, E., & Thomson, D. M.* (1973). Encoding specificity and retrieval processes in episodic memory. *Psychological Review*, 80(5), 352–373. <https://doi.org/10.1037/h0020071>

<sup>34</sup> *Craik, F; Lockhart, R* (2008), Levels of processing and Zichenko's approach to memory research. *Journal of Russian & East European Psychology*, 46-52-60

<sup>35</sup> *R.S. Feldman, G. Moretti, M.R. Ciceri* ,2007,2013,2017, *Psicologia generale*, McGraw Hill, 193

Questo ci induce a pensare che le testimonianze rese possano restituire delle informazioni parziali, frammentarie, appunto perché al momento dell'elaborazione sono state processate in maniera superficiale. C'è una branca importante della psicologia che si è sviluppata per verificare l'attendibilità di queste informazioni: la "*psicologia della testimonianza*" che si occupa nello specifico di capire la psicologia del testimone "verificando con l'utilizzo anche strumenti diagnostici quali ad esempio alcuni test, le varie sfaccettature della personalità testimone, i contenuti della sua deposizione, i ricordi legati ad essa ed infine alla sua idoneità per una testimonianza chiara ed affidabile. Più il testimone è attendibile, più è attendibile il suo ricordo, più il giudice in fase dibattimentale avrà degli elementi chiari sui quali emettere un giudizio che non contenga dubbi.

### **1.3. La Psicologia della testimonianza**

Ognuno di noi vive la propria realtà in maniera diversa dagli altri. Pertanto, tutto ciò che è oggettivo viene elaborato in maniera soggettiva, in base ad una serie di credenze personali che son frutto della nostra elaborazione dell'esperienza. Un fatto che per me può risultare negativo per un'altra persona è assolutamente positivo e viceversa. La realtà è oggettiva ma è vissuta dagli individui in maniera soggettiva in base alle proprie credenze e convinzioni. Che succede quindi quando si è testimoni di un reato? Come vengono elaborate le informazioni? Il testimone soprattutto quello diretto (cioè che ha visto o sentito direttamente i fatti) quanto è attendibile? Quanto sono credibili i suoi *ricordi*? Per questo la psicologia ha sviluppato in campo forense la "*psicologia della testimonianza*" di cui abbiamo già fatto cenno. Agli albori (inizi del 900' con Alfred Binet) era prettamente incentrata sulla testimonianza oculare e sulle capacità di un testimone di ricordare fatti ed azioni inerenti al fatto criminoso. Dagli anni 70' del secolo scorso in poi si è indirizzata sui processi di riconoscimento, per identificare il colpevole (metodologia line up), e che consisteva di un riconoscimento tra una "fila" di persone del presunto colpevole riconosciuto dal testimone sfruttando il ricordo oculare. Stesso metodo usando fotografie recuperate da un data base criminale.

Sono processi percettivi che usano processi di memoria attraverso il ricordo oculare, insieme a processi di pensiero che riguardano meccanismi decisionali che possono permettere di far decidere al testimone se la persona che è presente tra le sospettate è il colpevole<sup>36</sup> Vediamo nello specifico di cosa si occupa e come lo “psicologo forense” verifica l’attendibilità del testimone e come svolge il proprio operato. In generale lo psicologo forense è generalmente chiamato in causa dal Giudice come consulente del tribunale, e cioè viene nominato come C.T.U. (Consulente tecnico d’ufficio) in collaborazione i C.T.P.<sup>37</sup> ovvero i consulenti tecnici di parte che vengono nominati, direttamente dalle parti stesse oppure, dagli avvocati della difesa. È doveroso distinguere a questo punto la figura dello psicologo forense e di quello clinico, quanto meno sul differente risultato che debbono ottenere. L’accertamento forense rispetto a quello clinico è più complesso e diretto in quanto il perito usa spesso informazioni di terzi, anche se è sempre auspicabile trarre le informazioni direttamente dalla persona interessata. Il principale scopo di questa valutazione è di confrontare in punti di forza e di debolezza dell’individuo, al fine di accertarne l’attendibilità, indipendente da qualsiasi relazione di aiuto<sup>38</sup>. (*D'Ambrosio, La memoria del testimone. la tecnica dell'intervista cognitiva con l'adulto e il minore. Aspetti giuridici, teorici e pratici., 2010*). In una relazione terapeutica lo psicologo e lo psicoterapeuta instaurano una relazione di aiuto alla persona, usando empatia, facendo cercare le proprie soluzioni al paziente stesso rendendolo partecipe in prima persona al suo processo di “guarigione”. Dal punto di vista della *psicologia forense* invece questa parte risulta più obiettiva, tenendo più conto e annotando ciò che il lavoro che stato fatto con il testimone, (ricordiamo che il lavoro del perito si concluderà con una relazione finale (che andrà in mano al giudice) a differenza dello *psicologo clinico* che annota ed appunta elementi che possano risultare utili nella ricerca della giusta terapia. Osservandola anche dal punto di vista del cliente (che sia paziente o imputato/testimone) la visione delle due figure appare in maniera diversa, ed i

---

<sup>36</sup> *Giuliana Mazzoni*, 2011, *Psicologia della testimonianza*. Carocci editore, 21

<sup>37</sup> *C.T.P.*: Consulenti tecnici di parte. Periti nominati dalla controparte o dagli avvocati della difesa.

<sup>38</sup> *Gudjonsson, G.H.; Haward, L.R.C.* (1998). *Forensic psychology. A guide to practice*. Routledge London

colloqui sono affrontati formalmente ed emotivamente in maniera diversa. Se siamo di fronte ad un “*paziente clinico*” si ipotizza che le risposte siano vere. Se invece è un colloquio forense le risposte potrebbero essere non vere o alterate<sup>39</sup>. Se la persona ascoltata è l'accusato del reato, tenderà a rispondere alle domande dello *psicologo forense* in maniera fuorviante per sminuire la propria responsabilità sui fatti, mentre se è una vittima del reato, risponderà tendendo ovviamente ad “ingigantire” le posizioni del reo. Per evitare quindi sovrapposizioni di “ruoli” e cioè tra quello dello psicologo clinico e quello dello psicologo forense, sta nella base, partendo quindi dalla differenza del setting e dei colloqui. Lo *psicologo forense* non ha quindi un colloquio clinico ma ne conduce uno di tipo investigativo (approfondiremo successivamente). Ad esempio, in Inghilterra in ambito forense il colloquio clinico non viene ammesso, mentre in Italia è quello più diffuso. Il colloquio segue spesso i canoni di quello clinico perché quello forense non è ancora troppo praticato e conosciuto; quindi, si cerca spesso di adattare quello clinico alla situazione specifica. La *psicologia della testimonianza* (branca della psicologia forense) si occupa pertanto di valutare l'attendibilità delle testimonianze. Ricordiamo che la *testimonianza* costituisce una delle principali fonti di prova all'interno del processo penale, ed ha lo scopo di chiarire i fatti di reato tramite l'esposizione (scritta o orale) di quello che è accaduto da parte un qualcuno che fosse presente (testimonianza di primo grado) o che ne abbia avuto notizia (testimonianza di secondo grado)<sup>40</sup>. Ma la memoria di testimone in un tribunale quanto può costare cara all'imputato? La testimonianza è definita come un *processo unitario*, nel quale sono stati identificati *sei momenti*, che caratterizzano la ricostruzione del fatto:

- sensazione
- percezione
- rielaborazione

---

<sup>39</sup> Antonio D'Ambrosio (2010). La memoria del testimone. la tecnica dell'intervista cognitiva con l'adulto e il minore. Aspetti giuridici, teorici e pratici. Franco Angeli, 159

<sup>40</sup> Chiara Rezza, 4 settembre 2017. Cosa significa psicologia della testimonianza? Legge per tutti. [https://www.laleggepertutti.it/173914\\_cosa-significa-psicologia-della-testimonianza](https://www.laleggepertutti.it/173914_cosa-significa-psicologia-della-testimonianza)

- memoria
- rievocazione
- espressione

La testimonianza è condizionata da processi psichici soggettivi, a volte involontari, legati alla percezione del testimone, e che influenzano dunque non solo il *ricordo* del fatto ma anche la sua stessa rielaborazione e ricostruzione nei momenti successivi. Tutti i passaggi che sono stati elencati sono influenzabili, pertanto, dalla psiche del teste: la percezione soggettiva può essere limitata dall'ambiente, o può essere solo una percezione generale ma in ogni modo con pochi dettagli, o ancora la rielaborazione del fatto può incontrare processi di rimozione (come amnesie selettive, cioè vuoti di memoria limitati a particolari circostanze dolorose o traumatiche, che possono essere rimossi in un meccanismo automatico di difesa)<sup>41</sup>. Finora abbiamo parlato in maniera generica della testimonianza, ma occorre fare una precisazione. In questo ambito specifico occorre avere chiaro che il testimone non deve essere inteso unicamente quale soggetto terzo rispetto all'avvenimento verificatosi, ma nella *psicologia della testimonianza*, sono incluse tutti i *racconti* che vengono resi nell'interesse dello svolgimento di un procedimento giudiziale, che va dalla fase delle indagini a quella del dibattimento e nella fase processuale: anche quanto riferito dallo stesso imputato, pertanto, viene ai fini di questa disciplina compreso nella categoria “*testimonianza*”<sup>42</sup>. La *psicologia della testimonianza* pertanto è una disciplina che esamina aspetti relativi a condizioni dove un testimone è in grado di riportare i contenuti di avvenimenti di cui ha assistito<sup>43</sup>. Non limita il suo raggio di azione sul possibile studio della personalità del testimone od a eventuali condizioni psicopatologiche che possono evidenziare la parte critica della testimonianza ma basa le sue valutazioni su tutti i processi percettivi e visivi facenti parte della testimonianza stessa, su tutti i processi

---

<sup>41</sup> Chiara Rezza, 4 settembre 2017. Cosa significa psicologia della testimonianza? Legge per tutti. [https://www.laleggepertutti.it/173914\\_cosa-significa-psicologia-della-testimonianza](https://www.laleggepertutti.it/173914_cosa-significa-psicologia-della-testimonianza)

<sup>42</sup> *ibidem*

<sup>43</sup> Alessandra Bramante; Viviana Lamarra. 30 giugno 2016. La psicologia della testimonianza. Accuratezza e rappresentazione della realtà. <https://ilpenalista.it/articoli/indagini-scientifiche/la-psicologia-della-testimonianza-accuratezza-e-rappresentazione>

attentivi e come possono influire sui ricordi e poi per finire sulla possibile distorsione di quest'ultimi<sup>44</sup>. La *psicologia della testimonianza* studia il rapporto tra la realtà soggettiva (quello che il testimone ritiene di avere udito o visto) e la realtà oggettiva. Partendo da questo ultimo assunto è facilmente intuibile che la prova che porta in carico il testimone è molto complessa e la sua valutazione ha insito il contenuto della deposizione, sia il teste stesso (che è la fonte di prova) del quale deve esser valutata la sua attendibilità e credibilità. La credibilità di un testimone si può determinare dalla coerenza interna della dichiarazione, che consiste nei requisiti di spontaneità (cioè non indotta da soggetti esterni a dagli inquirenti stessi), dalla non contraddizione e dalla non vendetta nei confronti di chi è imputato<sup>45</sup>. Ci sono dei parametri per valutare se il resoconto di una dichiarazione è attendibile o no. Dobbiamo distinguere l'accuratezza ed i dettagli di un resoconto e la credibilità di ciò che viene riferito. Un testimone può apparire perfettamente credibile ma assolutamente mendace nel contenuto della deposizione. Di contro possiamo avere testimoni che per il modo di esporre i fatti possono apparire poco credibili ma in realtà stanno dicendo il vero. Quindi come possiamo avviare attraverso la psicologia ad accertare se un testimone è credibile o meno? La psicologia si è dotata di strumenti per valutare il grado di aderenza tra la realtà oggettiva e le dichiarazioni rese dai testimoni. In particolare, parliamo del *Criteria Based Content Analysis (CBCA)* studiato da *Undeutsch*<sup>46</sup> che è una scala che è basata sulla presenza o sull'assenza di 19 criteri che a loro volta sono suddivisi in 5 categorie, risulta valido se è in associazione con lo *Statement Validity Analysis*. Il CBCA analizza il contenuto della trascrizione testimoniale e risulta valido se il resoconto risulta genuino e non inficiato da interviste investigative mal condotte<sup>47</sup>. La base di questo metodo è che il racconto del testimone è realmente vissuto in prima persona è nettamente diverso da uno inventato o influenzato da terzi. È stato

---

<sup>44</sup> *Alessandra Bramante; Viviana Lamarra*. 30 giugno 2016. La psicologia della testimonianza. Accuratezza e rappresentazione della realtà. <https://ilpenalista.it/articoli/indagini-scientifiche/la-psicologia-della-testimonianza-accuratezza-e-rappresentazione>

<sup>45</sup> *Luciano Garofano et al*, 2019, *La falsa giustizia*, Infinito edizioni ,45

<sup>46</sup> *Ugo Undeutsch*. (1989). The development of Statement reality analysis. En J.C. Yuille (Ed.), *Credibility assesment* (pp. 101-119). A Unified Theoretical and Research Prospective Dordrecht, Kluwer Academy Publisher, 101-119

<sup>47</sup> *Luciano Garofano et al*, 2019, *La falsa giustizia*, Infinito edizioni ,46

inizialmente progettato per le *testimonianze dei minori* (specialmente di minori abusati sessualmente) è stato in seguito esteso anche agli adulti. La perizia dello psicologo forense in abito giudiziario risulta fondamentale per far accettare o meno la credibilità di una testimonianza e che può far cambiare le sorti come già sottolineato. Ricapitolando quindi e per avere una panoramica di ciò che approfondiremo nel corso di questa tesi la psicologia della testimonianza si occupa di:

- processi percettivi, di memoria che entrano in gioco per codificare un avvenimento anche emotivamente carico.
- Stessi processi del punto precedente che entrano in gioco nell'individuazione del colpevole.
- La menzogna come intenzione, competenze di chi mente ed individuazione della menzogna.
- I processi di decisione implicati nello stabilire la credibilità di una testimonianza e la colpevolezza di un soggetto.
- L'effetto delle interviste investigative sul ricordo e sui resoconti del testimone.
- La suggestione del testimone e altre caratteristiche dell'individuo ed il loro ruolo nel ricordo del resoconto nella testimonianza.
- L'esame delle veridicità della testimonianza.
- Valutazione della capacità del testimoniare e della credibilità della testimonianza.

Nei prossimi paragrafi affronteremo nello specifico tutte le sotto-discipline della psicologia della testimonianza e di come un testimone ricorda e come racconta i suoi ricordi<sup>48</sup>.

---

<sup>48</sup> *Giuliana Mazzoni*, 2011, *Psicologia della testimonianza*. Carocci editore, 17



## 2. LE PROVE TESTIMONIALI: SONO SEMPRE ATTENDIBILI?

### 2.1. La memoria del testimone e la sua attendibilità

MI piace introdurre questo paragrafo citando una frase del *Dott. Fabio Sanvitale*<sup>49</sup> giornalista investigativo e tratta dall'ultimo corso di "Scienze Forensi" edizione 2021 e che recita così: "*Esiste il testimone perfetto? Spesso il teste ricorda poco e male. Ovviamente lo fa in buona fede e spesso mente non sapendo di mentire*".

Questa frase a mio parere racchiude in sé l'essenza di questo argomento. Partiamo da qui per costruire il percorso di una testimonianza e della sua attendibilità. Ma di un fatto cosa ricordiamo davvero? Siamo sicuri di ciò che ricordiamo? Come già abbiamo visto non è la quantità degli elementi che ricordiamo ma quanto siano accurati. Un altro elemento da introdurre è il fattore tempo. Va da sé che se un accadimento lo abbiamo vissuto ieri avremo il ricordo dei fatti è molto più nitido che invece di un ricordo tratto da un fatto avvenuto anni fa. Mettiamo anche in conto che l'origine del fatto che ha contribuito a costruire il ricordo nel caso specifico di un fatto criminoso porta con sé una carica emotiva (*stress*) alta ed il livello di attivazione (*arousal*), dovuti all'esposizione di un fatto traumatico, possono diventare elevati e di conseguenza ci potrebbe essere una sorta di paralisi dell'attenzione e conseguentemente del ricordo<sup>50</sup>. L'attendibilità della testimonianza è valutata da un consulente tecnico generalmente uno psicologo forense specializzato in "psicologia della testimonianza". Per verificarne l'attendibilità lo psicologo usa i classici strumenti che si usano in psicologia clinica

---

<sup>49</sup> Fabio Sanvitale, Giornalista investigativo e scrittore, esperto di cold cases. Presidente di Nerocrime, con cui realizza corsi di formazione criminologica e criminalistica.

<sup>50</sup> Luciano Garofano et al, 2019, La falsa giustizia, Infinito edizioni ,52

o psicodinamica e cioè il colloquio psicodiagnostico e/o i test. Bisogna verificare che il teste non abbia di base delle psicopatologie o malattie che colpiscano sia le funzioni cognitive che mnestiche e che ne possano compromettere la ricostruzione del ricordo. Una analisi sulle competenze cognitive insieme ad uno sviluppo adeguato delle funzioni attentive e percettive, le capacità mnestiche e linguistiche (i portatori di afasia ad esempio) sono alla base per escludere un vizio di forma alla base della testimonianza. Uno degli strumenti di analisi più utilizzato (come abbiamo già accennato il capitolo precedente) è il CBCA, Criteria Based Content Analysis (Undeutsch, 1989) che è parte integrante del Statement Validity Assessment (Yuille, 1988)<sup>51</sup> e che approfondiremo più avanti. Ma torniamo al nostro testimone e la sua attendibilità. Avete presente la mappa dei cluster di un hard disk di un computer? Facendo mente locale alla composizione dei dati di un computer (quando si esegue un *defrag*) possiamo notare che ci sono dei “buchi” degli spazi vuoti che non sono riempiti da alcun dato. Ecco il ricordo a volte si può presentare esattamente così. La mente durante la ricostruzione dei fatti riempie i “cluster” vuoti con delle sequenze secondo logica ma che ovviamente non corrispondono alla realtà. Ecco che nasce un ricordo non vero sempre dichiarato in buona fede ma con la convinzione che ciò che si è raccontato corrisponde assolutamente al vero. Questo processo mentale si chiama *confabulazione*. I ricercatori hanno individuato tre possibili fonti della distorsione del ricordo che sono:

1. Interne: legate alle caratteristiche del testimone
2. Esterne: le informazioni successive all’evento traumatico incidono sul ricordo e la sua fissazione
3. Di relazione: la rievocazione del fatto può essere compromessa dalla relazione instaurata tra l’intervistatore ed il testimone.

Un testimone è considerato attendibile in ambito giuridico se è capace di rievocare esperienze attraverso una descrizione narrativa dei fatti con riferimenti spazio-

---

<sup>51</sup> *Maria Elena Magrin et al.*, La valutazione psicogiuridica – Guida al lavoro peritale. Giuffrè Editore, Milano. 51


temporali. Questo vuol dire che nel “raccontare il fatto” deve contestualizzarlo correttamente sia in luogo che in un determinato tempo. Il testimone deve avere *competenza* e *credibilità*. La prima si riferisce alla capacità di recepire informazioni di unirle con altre, di ricordarle ed esprimerle in modo complesso. Include anche la capacità di discernere la verità e menzogna. La credibilità invece è la valutazione della veridicità della testimonianza fornita. Ci sono dei criteri che contraddistinguono una testimonianza credibile da una non, e sono ad esempio la presenza di emozioni allineate con i fatti ricordati con presenza di sintomi di stress correlati. La suggestione tende ad esempio può fare apparire una testimonianza non credibile. Fattori che possono contribuire alla suggestione e minare la testimonianza potrebbero essere la giovane età un QI<sup>52</sup> basso, il troppo tempo trascorso tra l’evento e la narrazione dei fatti, colloqui tendenziosi e mal posti. Nell’ambito giuridico italiano questa specificità viene richiesta dal giudice “assumendo” come consulente (CTU) un esperto (*psicologo forense*) selezionato da albi specifici depositati in tribunale che si occuperà di verificare se il soggetto è idoneo a testimoniare, cioè (*come accennato al capitolo precedente*) partendo nel verificare in senso generale la capacità (*capacità potenziale*) di testimoniare, attraverso colloquio e test specifici (*in genere proiettivi*). Verificato ciò si deve scendere nel dettaglio e cioè verificare la capacità specifica del testimone sapendo che ci sono caratteristiche specifiche della situazione come, ad esempio, la capacità di parlare oppure essere reticenti nel farlo, la presenza di elementi intimidatori, il desiderio di vendicarsi, presenza temporanea di condizioni patologiche quali assunzione di droghe, ad esempio, l’influenza esterna di terzi, il modo di come vengono condotti gli interrogatori, ecc.<sup>53</sup>. L’attendibilità specifica è influenzata da come avvengono i primi colloqui e come vengono raccolte le informazioni. Le inferenze di chi esegue l’interrogatorio che si da parte degli inquirenti o da parte di un perito del tribunale poco importa. Partire dal presupposto che se il testimone non è affetto da psicopatologie ciò che dice è per forza veritiero oppure che si ha la convinzione (*da parte di chi procede al colloquio*) che il colloquio è avvenuto

---

<sup>52</sup> *QI*: quoziente intellettivo

<sup>53</sup> *Giuliana Mazzoni*, 2011, *Psicologia della testimonianza*. Carocci editore, 95

senza essere viziato da inferenze è un grave errore. L' intreccio quindi tra attendibilità, credibilità ed accuratezza della narrazione è molto sottile e senza avere gli strumenti adatti si tende a “confinderli”. Una delle prove che spesso si fa in fase di esame testimoniale è la valutazione del grado di fiducia che ha il testimone del suo ricordo. Va da sé pensare che un ricordo sicuro sia più accurato di uno che è restituito con meno sicurezza. Nella figura (*Figura 3.1.1*) seguente sono stati riportati i risultati di alcuni lavori svolti da Odinet e collaboratori (2013)<sup>54</sup>.



**Figura 2.1.1** Relazione complessiva tra accuratezza del ricordo e la percentuale di sicurezza corretta in funzione del livello di sicurezza

(Figura tratta da: [testimonianzapenale.com/lista-argomenti](http://testimonianzapenale.com/lista-argomenti))

Ai soggetti coinvolti nell’esperimento veniva chiesto di guardare un video che riportava un fatto criminoso e di ricordare i dettagli. Contemporaneamente gli veniva chiesto quale fosse il grado di fiducia del loro ricordo (cioè quanto fossero sicuri che quello che avessero ricordato fosse accurato). Come si evince dalla

<sup>54</sup> *Geralda Odinet, Gezinus Wolters & Anne van Giezen* (2013) Accuracy, confidence and consistency in repeated recall of events, *Psychology, Crime & Law*, 19:7, 629-642, DOI: [10.1080/1068316X.2012.660152](https://doi.org/10.1080/1068316X.2012.660152), <https://doi.org/10.1080/1068316X.2012.660152>

*Figura 3.1.1.*, le persone coinvolte nell'esperimento dovevano riportare con una scala da 1 a 7 (confidence level) il grado di sicurezza che davano all'esposizione del racconto. Si nota che i dettagli raccontati con maggiore sicurezza risultano anche quelli più accurati, di conseguenza quelli raccontati con meno sicurezza sono quelli meno accurati. Ovviamente come si può facilmente notare il fattore tempo incide particolarmente sull'accuratezza e la sicurezza dei dettagli del ricordo dei fatti. Tornando agli strumenti abbiamo accennato nei paragrafi precedenti il C.B.C.A. (*Criteria Based Content Analysis*) elaborato da *Ugo Undeutsch* negli anni 50'. Nacque principalmente per appurare la veridicità dei racconti esposti dai bambini abusati sessualmente ma in seguito adattato in campo forense per gli adulti. I criteri che abbiamo detto sono 19 suddivisi in 5 categorie vanno a dare conferma se il racconto dei fatti possa avere fondamento e diventare prova (relazione finale del perito, psicologo forense). Si basa sull'idea che si possano distinguere le esposizioni dei fatti credibili sulla base di criteri che sono considerati indicatori di realtà. Vediamo ora di riassumerne le principali caratteristiche di questi criteri. Il primo criterio è denominato "struttura logica". Le dichiarazioni rese dal testimone devono essere valutate secondo una logica contestuale ovvero la loro coerenza. Questo primo criterio si può dichiarare soddisfatto se la deposizione contiene un significato "univoco", cioè non ha in sé contraddizioni. Anche se esistono dei frammenti di ricordo, questi ultimi possono essere integrati in tutto che è dotato di un senso logico. Le testimonianze poco credibili in genere sono racconti risultanti "omogenei e continui", strutturati e con un ordine cronologico ben preciso. Un racconto poco preciso e poco strutturato è un segnale di veridicità del racconto. Il riprendere il racconto e narrare la maniera "disordinata" è segno che probabilmente il testimone sta indicando il vero. Meno sono strutturati i racconti e più è verosimile che quella deposizione corrisponda al vero. Per verificare tutto questo il testimone deve rendere la dichiarazione attraverso la narrazione libera dei fatti oggetto della testimonianza. Ci sono criteri da osservare come ad esempio la quantità dei dettagli forniti. Sono tutti quegli elementi descrittivi che sono legati al tempo, alle persone, al luogo ed agli oggetti che sono riferibili al fatto. Più dettagli sono presenti nella testimonianza più risulta attendibile e credibile in quanto chi mente non è in grado di arricchire con dettagli

specifici il racconto. Poi deve essere soddisfatto il criterio dell'ancoraggio contestuale e cioè, partendo dal presupposto che i fatti hanno base temporale e spaziale. La presenza nel racconto di dettagli "strani" è un altro criterio che rende veridicità alla testimonianza proprio perché sono difficilmente riproducibili in false testimonianze, come il criterio dei dettagli superflui. Chi mente non inventa dettagli da inserire nel racconto che poi potrebbe scordare successivamente nelle dichiarazioni a venire; quindi, per non incappare in contraddizioni non aggiunge dettagli di cui perderebbe traccia nella sua memoria, "smascherato". Auto correggersi durante la narrazione libera del racconto è un altro criterio di veridicità, indica la volontà di rendere la deposizione più chiara possibile, quindi, è sinonimo di trasparenza di intenti. Non è tipico di chi vuole mentire o rendere una deposizione edulcorata per scopi personali, correggersi o far trasparire incertezze nell'esposizione. Anche i vuoti di memoria sono "normali" per chi sta ricostruendo i fatti attraverso il ricordo. Chi al contrario non vuole rendere una dichiarazione veritiera non ha esitazioni nei vuoti di memoria per non far "insospettare" chi sta eseguendo il colloquio. La preoccupazione del testimone sulla sua credibilità è un altro criterio che indica la bontà dell'esposizione, chi non si preoccupa di questo ovviamente cerca di dare una buona impressione di sé rendendo una deposizione "più perfetta possibile". Per concludere (abbiamo descritto i criteri fondamentali da osservare in una deposizione testimoniale) va da sé che le testimonianze fatte di racconti disordinati ma con una certa logica, contestualizzati, con vuoti di memoria ed auto correzioni e dal punto di vista formale poco "precise" sono assolutamente le più credibili ed attendibili. Quelle risultanti troppo "perfette" e senza sbavature (come vuoti di memoria ad esempio) rendono evidente un possibile tentativo di plagio del racconto. Nel prossimo paragrafo evidenzieremo quali sono le caratteristiche del ricordo che può tornare distorto nel racconto a causa di fattori sia esterni che interni al testimone come l'elaborazione delle informazioni attraverso flash back sensoriale dove entra in gioco pesantemente la parte emotiva nella rievocazione, e la parte esterna come l'ambiente in cui i fatti si sono verificati e che può giocare un ruolo importante nella distorsione della rievocazione del ricordo.

## 2.2. Il ricordo del testimone

Vediamo ora alcuni “brutti scherzi” che la mente può giocare nella rievocazione dei fatti che potrebbero essere anche carichi a livello emozionale come, ad esempio, assistere ad un omicidio direttamente oppure essersene coinvolto indirettamente. Da qui distinguiamo i due tipi di testimoni che possono essere chiamati in causa. Il *testimone diretto* è colui che ha assistito direttamente all'accadimento criminoso, e i *testimoni indiretti* che invece sono coloro che non sono direttamente coinvolti ma fanno parte di chi può fornire indizi preziosi (ad esempio i vicini di casa della vittima del reato), è quindi un soggetto che è venuto a conoscenza del fatto dopo attraverso racconti di terzi. Come abbiamo ricordato all'inizio del paragrafo precedente e tratta da una frase del *Dott. Fabio Sanvitale* “*il testimone mente sapendo di non mentire*”. Partiamo da qua. La codifica delle informazioni visive e uditive da parte del testimone è il punto di partenza degli errori da rilevare durante la testimonianza. Il riconoscimento del colpevole di un reato (nel caso della testimonianza diretta) implica il fatto di averlo visto. Entra in gioco l'acuità visiva del testimone ma entrano in gioco anche altre variabili importanti che possono giocare un ruolo fondamentale nella codifica finale dell'informazione quali l'attenzione, l'influenza di conoscenze e convinzioni personali<sup>55</sup>. L'informazione arriva attraverso i nostri sensi e poi avviene la sua codifica. Ma la situazione di una testimonianza visiva è ben lontana e molto più complessa che osservare un oggetto singolo. Il riconoscimento di un volto potrebbe sembrare relativamente semplice ma quando il volto è in “movimento” sicuramente il suo ricordo può essere oggetto di “distorsione”. Il volto poi è una delle parti più difficili da ricordare e secondo Clifford e Bull (1978) il suo riconoscimento si può ricondurre ad una visione gestaltica e cioè nel suo insieme e non la somma delle parti che lo compongono. Sempre da questi studi si evince che si ricorda di più la parte superiore del viso piuttosto che quella inferiore; quindi, descrizioni di volti è probabile che siano più veritieri quelli che descrivono la parte alta del viso piuttosto che la parte inferiore.

---

<sup>55</sup> *Giuliana Mazzoni*, 2011, *Psicologia della testimonianza*. Carocci editore, 49

I fattori situazionali <sup>56</sup> sono variabili che possono influire. Si tratta di variabili che sono legate alla contestualità, all'ambiente dove avviene il fatto criminoso osservato. Quelle fondamentali sono la *durata dell'osservazione* e va da sé pensare che più è lunga l'esposizione a questo stimolo e più accurato sarà il suo ricordo. La *velocità di spostamento* degli oggetti e/o persone all'interno del campo di osservazione. La *distanza* dal fatto osservato è un altro elemento fondamentale. Più si è lontani e più i dettagli della scena tendono a ridursi. Le condizioni di luce infine cambiano la percezione dell'osservato. Incide molto ad esempio se siamo in presenza di luce naturale o artificiale. Pertanto, i processi percettivi sono influenzati da parecchie variabili in gioco, come il punto di osservazione, il carico emotivo del momento, la velocità ed il movimento dei soggetti ecc. Chi sta osservando riceve una variabile importante di input sensoriali visivi e che se non fosse in grado di semplificare diventerebbe un problema memorizzarle tutte con ricordando tutti i dettagli. C'è una sorta, pertanto, di "economia" nella ricezione dei dettagli immagazzinando e codificando solo quelli che contano, ma in questo modo è possibile che elementi scartati a priori risultanti al momento poco significativi invece risultino fondamentali in un secondo momento. Per esempio, la vittima di una aggressione si concentrerà di più sulle sue possibilità di fuga piuttosto che sulle caratteristiche dell'aggressore<sup>57</sup>. Ci sono inoltre che fanno da sfondo le convinzioni personali di una persona insieme alle motivazioni personali che possono incidere sulle percezioni distorcendole e producendo delle conseguenti alterazioni della testimonianza in fase di colloquio o durante il dibattimento. Le variabili che sono state oggetto di ricerca in laboratorio sulla percezione sono le seguenti<sup>58</sup>:

- *La frequenza di esposizione allo stimolo*
- *La durata dell'esposizione*
- *La posizione seriale*

---

<sup>56</sup> Tommaso Fornaciari, 2014, Polizia Moderna.

<https://poliziamoderna.poliziadistato.it/articolo/56c4914527e67340237768>

<sup>57</sup> Cocina Giovanni, 2010, "Processi cognitivi nella testimonianza", AIPG, Roma, 21

<sup>58</sup> Cocina Giovanni, 2010, "Processi cognitivi nella testimonianza", AIPG, Roma, 24



Vediamo in breve questi parametri a che cosa si riferiscono. Partendo dal primo va da sé che se la frequenza di un fatto è alta o è duraturo la percezione dell'accaduto sarà maggiore ed accurata. Se inoltre il testimone è stato parecchio tempo sul luogo dei fatti maggiore sarà l'accuratezza del ricordo soprattutto in caso di richiesta di riconoscimento di una persona. Abbiamo visto che se si assiste ad una serie di eventi riusciremo a ricordare meglio quelli iniziali e quelli finali. È molto importante questo passaggio per la collocazione temporale e della sequenza dei fatti. Mettere in sequenza sbagliata degli accadimenti soprattutto durante la ricostruzione dei fatti può portare agli inquirenti o allo psicologo forense "fuori pista" per la ricostruzione della dinamica ad esempio di un delitto. Altri esempi che fanno capire l'importanza di questo aspetto dei ricordi testimoniali è ad esempio ricordare se la vittima ha iniziato a correre prima o dopo che l'assassino avesse estratto il coltello, oppure se l'auto frenò prima o dopo che il semaforo avesse cambiato colore<sup>59</sup>. Dall'esperienza investigativa sappiamo che in realtà quando ci si trova in quelle situazioni i tempi sono brevissimi ed il più delle volte chi è testimone è impreparato ed è sottoposto ad un carico di stress emotivo tale che è facile comprendere che le percezioni e la relativa codifica delle informazioni che poi saranno successivamente immagazzinate in memoria risulteranno spesso distorte così come risultare nella narrazione libera dei racconti. Non dimentichiamo inoltre che l'interpretazione di ciò che si osserva varia da soggetto a soggetto. L'aspetto più importante è che rimane in memoria non è ciò che abbiamo visto ma ciò che abbiamo interpretato<sup>60</sup>. Intervengono fattori durante quei concitati momenti che portano o meglio "distraggono" dal vero punto da osservare cioè il reo. Parliamo così del "*Weapon focus effect*" (figura 3.2.1). Ci si riferisce alla concentrazione di un testimone di crimine sull'arma con la conseguente riduzione dell'abilità di ricordare altri dettagli del crimine<sup>61</sup>. L'esperimento condotto da Elisabeth Loftus<sup>62</sup> nel 1979 fu condotto

---

<sup>59</sup> *ibidem*

<sup>60</sup> *Giuliana Mazzoni*, 2003, Si può credere a un testimone? La testimonianza e le trappole della memoria. Il Mulino, 23

<sup>61</sup> *Elisabeth F. Loftus*, G. R. (1987). Some facts about "Weapon Focus". *Law and Behavior*, 11(1). doi:00147-7307/87/0300-0055\$05.00/0

<sup>62</sup> *Elisabeth Loftus* è una psicologa statunitense che ha dedicato la maggior parte delle sue ricerche sulla memoria umana. (Misinformation effect and confabulations)

selezionando due gruppi di soggetti ai quali sono stati mostrate due scene ambientate all'interno di un fast-food. Nella prima scena il cliente si avvicinava alla cassiera con una pistola in pugno mentre nell'altra mano aveva un assegno. Registrando i movimenti oculari si è notato che i soggetti fissavano molto più a lungo la pistola anziché l'assegno e ne erano totalmente attirati tanto da non ricordare quasi per nulla tutti gli elementi della scena. Si deduce da questo esperimento che il testimone ma soprattutto la vittima del reato hanno una restrizione del campo visivo e attentivo durante il fatto criminoso per tanto non riescono a ricordare i dettagli della scena.



**Figura 2.2.1** *Weapon effect.* L'attenzione si concentra sull'arma ma non sul volto dell'aggressore (figura tratta dal web)

Riassumendo quindi la fase percettiva abbiamo visto che è fondamentale per una buona e credibile ricostruzione dei fatti. La distorsione del ricordo è tanto minore se<sup>63</sup>:

- il testimone conosce i soggetti coinvolti
- se ricostruisce i fatti senza pregiudizi che possano influenzare la ricostruzione stessa
- ha avuto una esposizione al fatto molto lunga.
- i fatti hanno avuto luogo in spazi molto ristretti.
- l'ambiente era illuminato.
- non è passato troppo tempo tra il fatto e l'interrogatorio.
- Non ha avuto influenze dalle domande (lo vedremo nel prossimo capitolo)

Non è detto comunque che quando vengono a mancare le sopracitate condizioni una testimonianza non possa essere fedele ai fatti. Come asserito dalla ricercatrice di cui abbiamo evidenziato un importante esperimento, *Elisabeth Loftus* il cervello non ha una fotografia dei fatti ma raccoglie parecchi elementi che poi in qualche modo mette insieme ma non è dato ancora di sapere in che modo avviene questo processo mentale. Oltre a tutti gli elementi che corresponsabili del ricordo di un evento non dobbiamo dimenticare che il livello di attenzione è spesso abbassato con l'aumento dello stress emotivo generato dal fatto criminoso in cui è coinvolto il testimone (generalmente fatti violenti). Ci sono anche elementi esterni che possono influenzare il ricordo con la convinzione che ciò che si espone corrisponde al reale accadimento dei fatti. Ad esempio, se un gruppo di persone parlano tra loro dopo essere stati testimoni di un incidente, involontariamente possono fare proprie osservazioni altrui credendo di averle fatte in prima persona<sup>64</sup>. Sappiamo inoltre che il fattore tempo gioca un ruolo importante nella rievocazione del ricordo. Più passa il tempo più il ricordo del fatto criminoso viene "seppellito" da altri ricordi. Il testimone che cerca di rievocare un fatto avvenuto parecchio tempo prima tende

---

<sup>63</sup> Piero Angela, 1985 Tratto dalla Repubblica, "Occhio non vede"  
<https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1985/03/13/occhio-non-vede.html>

<sup>64</sup> Piero Angela, 1985 Tratto dalla Repubblica, "Occhio non vede"  
<https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1985/03/13/occhio-non-vede.html>

a “mescolare” i vaghi ricordi che riesce a rievocare con immagini più recenti, credendo ed effettivamente ed anche esserne convinto che siano i ricordi e le immagini corrette. Il testimone può addirittura ricordare oggetti che sulla scena del crimine non c’erano oppure scambiare totalmente forme e colori di oggetti esistenti. Ci sono poi dei fenomeni che possono accadere durante la visione di un fatto o una scena che poi può caratterizzare la rievocazione del fatto che è ad esempio il *Change Blindness* (tradotto, *cecità al cambiamento*) che sta ad indicare che molte volte alcuni dettagli della scena visiva non vengono rilevati, talvolta anche se ricercati attivamente<sup>65</sup>. Per dimostrare quanto sia importante questo fenomeno soprattutto quando può influire un ricordo visivo basti pensare ad alcune esperienze che ci capitano nella vita di tutti i giorni chiedendoci: saremmo in grado di notare se durante una breve interruzione una persona con cui stiamo parlando venisse sostituita? Ci ricorderemmo se portava gli occhiali o meno? Questo la dice lunga di quanto noi pensiamo di controllare il nostro ambiente ma che realmente non è così<sup>66</sup>. Un altro fenomeno è la *Inattentional Blindness* (tradotto, *cecità disattenta*). Qui si parla invece di attenzione e gioca un ruolo importante nella percezione visiva. È l’incapacità di notare qualcosa che è proprio davanti ai propri occhi. Questo fenomeno in genere spiega perché in alcuni ambiti avvengono errori che possono rivelarsi fatali come, ad esempio, negli incidenti automobilistici o altri eventi simili dove le persone avrebbero dovuto vedere chiaramente la minaccia ma non lo hanno né fatto né percepito, come un ciclista che “sbuca” all’improvviso ma in realtà c’era da prima che venisse investito ma non è stato “notato” se non quando era troppo tardi. La mente tende a farci vedere nel nostro campo visivo ciò che ci aspettiamo di vedere; quindi, ciò che non ricade in una nostra esperienza specifica “sparisce” dal campo della percezione visiva. Qui entra in funzione l’attenzione selettiva cioè ci concentriamo secondo noi su quello che è utile il resto viene isolato dal nostro campo visivo. Inutile dire che in una ricostruzione dei fatti questo incide

---

<sup>65</sup> Lisa Maccari, *Change Blindness: influence of scene content and emotional valence on change detection performance in clinical and not clinical children*, Dip Psicologia, La Sapienza, Roma ,10  
Tratto da: <https://core.ac.uk/download/pdf/74323309.pdf>

<sup>66</sup> Lisa Maccari, *Change Blindness: influence of scene content and emotional valence on change detection performance in clinical and not clinical children*, Dip Psicologia, La Sapienza, Roma ,15  
Tratto da: <https://core.ac.uk/download/pdf/74323309.pdf>

profondamente. Abbiamo visto dunque quante infinite variabili (non possiamo trattarle tutte) che possono concorrere ad una deposizione del testimone e che può contenere lati oscuri creando molti dubbi. Pensare che queste ricostruzioni dei fatti possano diventare prove durante un dibattimento è un'enorme responsabilità. Entrano in gioco quindi i professionisti sia nel campo investigativo che nel campo psicologico forense che sono gli unici in grado di filtrare, estrapolare e ricostruire questa tipologia di deposizioni che se non "trattate" potrebbero portare a creare gravi errori giudiziari. Ricordiamo che il giudice è l'unico che può decidere il giudizio finale, ma deve essere supportato e convinto che le prove siano reali e che non portino con sé vizi di forma. Potremmo pensare che il testimone oculare sia la fonte di prove più importante (questo teoricamente è assolutamente vero), ma potrebbe essere la fonte più carica di formazioni errate e distorte e questo porterebbe sicuramente a conseguenze gravi se queste informazioni non venissero "trattate" in maniera adeguata. Ecco l'importanza dell'interrogatorio e dell'intervista forense, soprattutto come vengono svolte ed in che modo, ma lo vedremo nel prossimo capitolo.

### 2.3. La testimonianza del minore

Immaginiamo per un adulto cosa significhi reggere adulto reggere la “visione” di una scena cruenta a livello emotivo, pensate la stessa cosa per un minore. La prima cosa che viene in mente sono le emozioni che provano questi giovani testimoni nell’essere presenti sulla scena del crimine od in generale di un fatto criminoso e l’emozione che nasce durante la rievocazione. Ricostruiamo per comprendere meglio questo fenomeno come si comporta la memoria di un bambino. C’è un periodo della vita del bambino che da adulti non viene ricordato, ed è il periodo antecedente ai 4/5 anni. Tale fenomeno prende il nome di “*oblio infantile*”. Leggenda dal punto di vista psicodinamico la rimozione del ricordo da parte del bambino è classificata come un meccanismo di difesa, mentre la neuropsicologia lega questo fenomeno ai diversi sviluppi dell’encefalo nella crescita infantile. Di contro i bambini ricordano molto bene le loro esperienze personali. Nelson e Greundel<sup>67</sup> fanno un elenco delle caratteristiche fondamentali che riguardano il ricordo infantile di avvenimenti familiari (D'Ambrosio, La memoria del testimone. la tecnica dell'intervista cognitiva con l'adulto e il minore. Aspetti giuridici, teorici e pratici., 2010) :

- Quando i bambini raccontano gli avvenimenti familiari conservano spesso la sequenza temporale delle azioni
- Il racconto è generale e non scendono nei dettagli perché non li ricordano, utilizzano il presente e la terza persona singolare, in questo modo non raccontano mai quello che ha fatto in prima persona.

Questo ci suggerisce che il bambino generalizza ed organizza la rappresentazione degli eventi che sono familiari e che viene denominato “*script*”. Lo script è una sequenza di azioni che sono organizzate in modo spazio-temporale dove tutto viene specificato molto bene in quanto al bambino risulta familiare<sup>68</sup>. Nel ricordo

---

<sup>67</sup> Nelson k., Greundeul J., 1981, “Generalized event representation: basic building blocks of cognitive development”, Eribaum, Hillsdale, vol 1.

<sup>68</sup> Antonio D’Ambrosio (2010). La memoria del testimone. la tecnica dell'intervista cognitiva con l'adulto e il minore. Aspetti giuridici, teorici e pratici. Franco Angeli, 252

cosiddetto “libero” e non sollecitato da domande specifiche il bambino riesce a ricordare molto bene in maniera molto accurata pari a quello di un adulto. Nello specifico la definizione di “racconto libero” è tutto quello che un soggetto riesce a ricordare senza condizionamenti esterni. In bambini piccoli la rievocazione dei fatti sarà sempre povera dei dettagli e ricorderanno poco dell’evento specifico. Ad ogni modo anche se non ricordano i dettagli ricordano bene le parti più salienti dell’evento. A tal proposito è doveroso specificare che la parte “saliente” non è necessariamente la parte centrale dell’evento ma dove in quel momento il bambino ha indirizzato la sua attenzione e quindi c’è da capire in che modo ha codificato l’informazione<sup>69</sup>. Si è notato inoltre che i bambini nei loro racconti non inseriscono solitamente elementi aggiuntivi o di fantasia; quindi, le testimonianze libere dei bambini risultano abbastanza attendibili. Se dopo il primo colloquio ve ne fossero altri nei racconti successivi i bambini sarebbero sicuramente influenzati da tutte le informazioni acquisite durante i colloqui precedenti, inserendo quindi elementi nuovi nel racconto. La ripetizione del resoconto sarà quindi valida solo quella che nasce dal racconto libero e che non è inficiata dalle domande alle quali viene sottoposto il bambino e che lo possono influenzare nel dare la sua versione dei fatti<sup>70</sup>. Vedremo comunque che esistono dei protocolli riconosciuti per fare domande che poi andranno ad essere complementari a ciò che è stato narrato, sono integratori di informazioni. I colloqui testimoniali dei minori devono pertanto presentare caratteristiche ben precise in modo da avere un risultato il più possibile aderente alla realtà. Quando al bambino gli viene chiesto un “riconoscimento” (ad esempio di un volto) la sua capacità è ovviamente inferiore a quella di un adulto, dovuto anche alla diversa capacità di immagazzinare le informazioni non avendo ancora uno sviluppo completo dell’encefalo. Inoltre, per il fatto che i bambini tendono a dare risposte positive l’utilizzo, ad esempio, del line-up (la visione di una serie di volti per il riconoscimento di un possibile colpevole, lo vedremo più avanti) è poco utile perché avremmo risposte poco attendibili. Questa tendenza dei bambini

---

<sup>69</sup> *Giuliana Mazzoni*, 2003, *Si può credere a un testimone? La testimonianza e le trappole della memoria*. Il Mulino, 104

<sup>70</sup> *Giuliana Mazzoni*, 2003, *Si può credere a un testimone? La testimonianza e le trappole della memoria*. Il Mulino, 104

a dire sempre di sì, può essere ovviato durante i colloqui evitando ad esempio le domande di tipo chiuso e che quindi dovrebbero avere come risposta sì o no. Le domande che possono essere più consone potrebbero essere di tipo aperto utilizzando riferimenti estratti dal primo racconto libero. Una ricerca ha chiarito che in un bambino la memoria di un fatto può essere migliore se quest'ultimo è stato vissuto in prima persona, o se il bambino è stato personalmente coinvolto nell'evento, piuttosto che esserne solo spettatore<sup>71</sup> (Mazzoni, 2003). L'intervistatore deve fare attenzione, inoltre, alla suggestionabilità del bambino. È stato condotto un esperimento<sup>72</sup> che evidenzia che in interviste ripetute dove vengono suggerite informazioni non veritiere rispetto ad una visita medica ad esempio, creano nel bambino un ricordo che contiene queste informazioni suggerite. L'esperimento prevedeva una visita medica videoregistrata ed ai bambini veniva suggerito che il medico (durante le tre interviste successive) li aveva toccati in un certo modo ma ciò ovviamente non corrispondeva al vero poiché il video ne era la prova. Nell'ultima intervista i bambini in maniera assolutamente spontanea avevano la tendenza a riferire che erano stati toccati dal medico nel modo in cui era stato suggerito in precedenza. (Mazzoni, 2003)

È facile immaginare che nei bambini la suggestionabilità sia più accentuata che negli adulti. Tendono a ricordare inoltre le informazioni non corrette presentate in un tempo successivo rispetto agli adulti ed è direttamente proporzionale al fatto che chi dispone le domande è una persona adulta, e pertanto, risulta agli occhi di un bambino una figura autorevole. Per essere più espliciti un bambino è più suggestionato se la domanda gliela pone un adulto piuttosto che un suo coetaneo<sup>73</sup>. (Mazzoni, 2003) Questa variabile della suggestionabilità è ancor più accentuata nel caso di abusi sessuali di cui è stato vittima il bambino. Sappiamo che l'adulto che

---

<sup>71</sup> Rudy, L., & Goodman, G. S. (1991). Effects of participation on children's reports: Implications for children's testimony. *Developmental Psychology*, 27(4), 527–538. <https://doi.org/10.1037/0012-1649.27.4.527>

<sup>72</sup> I. Bruck M, Ceci SJ. (1997) The Suggestibility of Young Children. *Current Directions in Psychological Science*. 1997;6(3):75-79. <https://doi.org/10.1111%2F1467-8721.ep11512660>

<sup>73</sup> Ceci, S. J., Ross, D. F., & Togliani, M. P. (1987). Suggestibility of children's memory: Psycholegal implications. *Journal of Experimental Psychology: General*, 116(1), 38–49. <https://doi.org/10.1037/0096-3445.116.1.38>



pone le domande in ogni caso ed in qualunque modo sia il suo atteggiamento risulta sempre autorevole da parte del bambino e questo può creare di per sé la suggestione. La suggestionabilità non è limitata solo all'aggiunta di nuovi elementi nel racconto, ma ci sono degli elementi che possono indurre il minore a rievocare dei fatti mai avvenuti. Ecco l'importanza di chi esegue il colloquio del minore e come questo colloquio deve essere condotto. C'è un'ampia letteratura a riguardo del fatto che la mente dei minori è facilmente modificabile attraverso interventi esterni che possono indurre attraverso metodi inducenti la distorsione della memoria creando e raccontando fatti realmente mai accaduti. Ma come si eseguono le interviste ai minori? Partiamo dal presupposto che i minori possono essere testimoni attendibili. Per procedere correttamente l'intervistatore che generalmente è uno psicologo dell'infanzia o dello sviluppo con forte esperienza forense, deve valutare lo sviluppo cognitivo e l'età. Ci sono altri fattori da valutare come il QI, il troppo tempo trascorso tra l'evento ed il resoconto, la paura dell'adulto ed il desiderio di compiacerlo e le possibili domande che possono essere tendenziose e manipolatorie. Se il bambino inoltre non è solo il testimone ma è anche la vittima, ad esempio, di un abuso sessuale (o di violenze fisiche e psicologiche in genere) si deve appurare che non ci sia la presenza di un PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder*) quindi di un trauma psicologico derivato dalla possibile violenza subita. La memoria degli eventi traumatici come ritengono alcuni autori è simile alla memoria ordinaria mentre altri autori sottolineano differenze. La memoria traumatica è caratterizzata da flashback sensoriali che in fase di rievocazione fanno rivivere il soggetto le stesse emozioni provate durante l'evento traumatico. Estremizzando l'evento causa del trauma si può arrivare al PTSD. Questo tipo di disturbo può causare un mal funzionamento della memoria autobiografica. Da qui si può comprendere quanto il minore può essere suggestionabile. E se un testimone fosse suggestionato potrebbe risultare ovviamente poco credibile, poiché la suggestione tende a riempire i buchi di memoria con informazioni che provengano dall'esterno. Nasce l'esigenza, per non gravare ulteriormente sulla fragile psiche già colpita duramente dall'evento traumatico, di eseguire audizioni cosiddette "protette". L'obiettivo è di raccogliere più informazioni possibili evitando che il minore subisca ulteriori traumi durante la rievocazione dell'evento. Per evitare il

più possibile di ricevere resoconti distorti ed avere il massimo rendimento dal colloquio si utilizzano strumenti di ausilio quali i test (soprattutto quelli proiettivi), gioco libero e disegno sia libero che sotto forma anch'essi di test. Per quanto riguarda i tipi di intervista possiamo classificarne sostanzialmente due. L'intervista *cognitiva* è quella che parte da un punto fermo che più elementi vengono considerati più ci sarà la possibilità di avere un ricordo più chiaro e meno distorto. Se attraverso l'intervista cognitiva con una specifica strategia non si arriva all'obiettivo desiderato bisogna cambiarla. Le strategie di memoria più comuni che sono utilizzate durante l'intervista cognitiva sono: Le strategie di memoria più comuni che sono utilizzate durante l'intervista cognitiva sono:

- Ricostruire il contesto ambientale dell'evento da rievocare e lo stato emotivo correlato.
- Richiedere l'esternazione di ogni tipo di informazione anche se apparentemente superflua
- Cambiare l'ordine temporale degli eventi nel racconto e riammetterli in un'altra sequenza secondo una diversa prospettiva.

Un altro tipo di intervista è quella di tipo *strutturato*. L'organizzazione di questo tipo di intervista è la seguente:

- Chiarire con il testimone che tipo di intervista si andrà a fare
- Costruire il rapporto empatico con il testimone
- Spiegare l'obiettivo ultimo dell'intervista
- Chiedere una narrazione libera degli eventi di cui è stato testimone
- Fare domande possibilmente di tipo aperto
- Chiusura dell'intervista

Bisogna chiarire un punto. L'ascolto del minore è regolato dall'art c.p.p. 196 che indica diverse modalità per intervistare il minore: il giudice con un'ordinanza può disporre che l'intervista testimoniale avvenga direttamente in tribunale con domande che sono proposte dal Pubblico Ministero oppure dagli avvocati; da un familiare o dall'apporto di un esperto come abbiamo già detto di psicologia

infantile<sup>74</sup>, quest'ultima dal mio punto di vista è sempre la più auspicabile poiché è già complesso fare domande in generale ad un testimone a maggior ragione se il testimone è un minore magari anche potenziale vittima di violenze. E di fatto il giudice in caso in cui il minore sia vittima del reato di cui si è reso testimone predispone come già accennato alle “*audizioni protette*”. L'audizione del minore pertanto può essere effettuata in strutture diverse che non siano quelle di una aula di tribunale, presso strutture specializzate con l'ausilio di psicologi seguendo le regole indicate nell'art. dall'art. 398 *comma 5bis* c.p.p.<sup>75</sup>.

L'audizione protetta serve per evitare scompensi emotivi al minore ed è regolata dalla *Carta di Noto*<sup>76</sup> (Garofano Luciano, 2019) che indica le linee guida che dovrebbero regolare un'intervista ad un minore vittima di possibili abusi sessuali. Le fasi dell'audizione hanno dei passaggi ben distinti e sono i seguenti:

- costruzione del rapporto
- narrazione libera
- questioning
- closure

Partendo dalla fase di *costruzione del rapporto* è indispensabile seguire alcune regole che fanno gettare le basi per un buon colloquio. Dapprima bisogna ricordarsi che il bambino è “l'esperto” e non l'intervistatore. Dobbiamo partire dal presupposto che l'intervistatore non era lì con il bambino quando ha assistito o ha subito le violenze. Quindi è buona regola far capire al bambino che è lui al centro dell'intervista e che si è disposti ad ascoltare tutto quello che ha da dire (narrazione libera) e che chi intervista non era presente durante gli accadimenti. Durante la fase

---

<sup>74</sup> Luciano Garofano et al, 2019, La falsa giustizia, Infinito edizioni ,90

<sup>75</sup> Luciano Garofano et al, 2019, La falsa giustizia, Infinito edizioni ,90

<sup>76</sup> *La carta di Noto*: è un documento che regola il modus operandi delle audizioni delle minori vittime di abusi sessuali. Nasce appunto a Noto (SR) il giugno del 1996. Nato durante un convegno dal titolo “l'abuso sessuale sui minori e processo penale”, IL convegno ha visto la partecipazione di tutti gli operatori esperti nel campo delicato dell'abuso sessuali sul minore come avvocati, psicologi, magistrati, criminologi, psichiatri e medici legali. Dal confronto tra tutti questi professionisti è nata questa carta le cui linee guida sono state aggiornate il 16 giugno 2011. Bisogna sottolineare che la Carta di Noto ha valore unicamente di raccomandazione e non ha carattere normative.

delle domande (*questioning*) è importante far comprendere al bambino che deve comunicare se non ricorda qualcosa e se non ha capito una domanda, di dirlo liberamente per farsela ripetere. A proposito delle domande. L'intervistatore deve comunicare al minore che durante questo tipo di colloquio/intervista, a volte potrebbe capitare che le stesse domande gli vengano ripetute ma non per sua negligenza ma perché è prassi. L'importanza di dire sempre la verità è fondamentale, e questo il bambino lo deve far suo sin dai primi momenti del colloquio, e deve comprendere che tutto quello che si sta facendo è solo per il suo bene esclusivo. Non ultimo si deve raccomandare al bambino che se l'intervistatore dovesse fare errori di interpretazione di comunicarglielo poiché l'unico vero testimone dei fatti è lui ed è lui solo che conosce perfettamente come sono andati realmente i fatti.

Nella *narrazione libera* l'esperto che conduce l'intervista deve facilitare questa narrazione avendo sempre un atteggiamento empatico e con un ascolto attivo. Rispettare sempre le distanze fisiche (bisogna ricordarsi che si tratta probabilmente di un bambino fortemente turbato) ed anche quelle verbali evitando di influenzarlo dando "imbeccate" sulle possibili risposte. Le pause ed i silenzi vanno sempre rispettati non forzando i tempi delle risposte per non indurre ulteriori pressioni psicologiche. Nella fase del *questioning* (delle domande) è necessario porre delle domande aperte e semplici per cercare di avere di ritorno informazioni più dettagliate possibili e soprattutto coerenti. Va da sé che le domande poste debbano essere adeguate alla maturazione e l'età del soggetto. Vediamo alcuni tipi di domande che vengono poste durante il colloquio:

- *Aperte*: rendono più semplice il resoconto del minore e creano i presupposti per avere delle informazioni di ritorno dettagliate e con un grado elevato di coerenza. Le domande poste devono essere fatte essendo più aderenti possibili alla terminologia che usa il minore. Si parte nel fare domande generali per poi arrivare in un secondo momento a domande più specifiche,

per avere chiarificazioni e/o approfondimenti non emersi in fase di narrazione libera.

- *Chiuse*: evitare le domande classiche che prevedono le risposte sì o no e che inducano ad una forzatura della risposta.
- *Specifiche*: domande che tendono ad entrare nei dettagli di una informazione magari rilasciata durante la narrazione libera.
- *Tag form*: domande suggestive e “pilotate”. Chi intervista fa capire in maniera quasi evidente la risposta che si aspetta in modo da spingere il bambino a confermare l’informazione implicita nella domanda (esempio: “ti aveva accompagnato casa lui *VERO*?”)
- *Misleading*: domande che portano in sé informazioni sbagliate di cui il soggetto non aveva mai riferito o sentito parlare e quindi creando un episodio mai accaduto e che è dato per scontato che fosse realmente successo e di cui vengono richieste delucidazioni al bambino (esempio: “è stato il vicino di casa a toccarti?”)

La narrazione libera e le domande devono essere supportate da un aiuto di ausili esterni. Sia una che l’altra possono essere inficiate a volte dalle emozioni del bambino, sia i suoi sentimenti che vanno dall’umiliazione ai sensi di colpa. Quindi il professionista si avvale di strumenti “neutri” dal punto di vista emotivo. Ad esempio, può essere incluso il gioco libero ed i disegni. Dall’osservazione ed in che modo il bambino gioca e come disegna si può evincere se dietro qual modo di giocare o disegnare c’è un abuso sessuale. La fase finale del colloquio detta come accennato di “*closure*”, serve per fare una sintesi delle informazioni raccolte durante l’audizione. In questa fase finale si rivedono gli episodi raccontati dal bambino, se è utile o possibile raccogliere ulteriori informazioni e chiudere essendo di supporto psicologico al bambino per elaborare l’esperienza appena fatta durante l’audizione. Abbiamo visto nel capitolo precedente che per verificare se un testimone sia credibile o meno può essere adottato il metodo C.B.C.A (Criteria Base Content Analysis) ed abbiamo già visto i passaggi più importanti di questo metodo vedendolo come metodo generale usato per verificare la veridicità di una testimonianza tralasciando nello specifico la parte che riguardava i minori per affrontarla in questo capitolo, ricordando che questo metodo oggi utilizzato per i

testimoni in generale è nato quasi esclusivamente per i minori vittime di abusi sessuali. Ricordiamo che si basa su 19 criteri organizzati in 5 categorie. Per capire come si sviluppano i criteri principali rimando al capitolo precedente, mentre in questo capitolo affronteremo quelli che nello specifico riguardano i minori. Partiamo pertanto dal *quarto* criterio di cui abbiamo comunque già accennato che deve soddisfare il cosiddetto “*ancoraggio contestuale*”. Questo criterio presuppone che i fatti reali abbiano una base sia temporale che spaziale. Le connessioni spazio-temporali che il bambino riporta durante il racconto nel colloquio tra l’evento criminoso ed altri elementi (le azioni abitudinarie del quotidiano) è sinonimo di credibilità. Viceversa, se fossimo in presenza di una falsa testimonianza o una testimonianza alterata, questo sarebbe poco riscontrabile. Il *quinto* criterio definito “*descrizioni di interazioni*” è soddisfatto se il bambino racconta le interazioni con l’adulto in termini di azione-reazione. Se nella descrizione degli eventi il bambino riporta fraintendimenti, la credibilità può essere ancora maggiore. Il *sesto* criterio è la “*produzione delle conversazioni*” viene soddisfatto se il bambino riporta stralci di conversazione avuta con l’adulto abusante usando il suo vocabolario (quello dell’abusante). Il criterio *sette* sono le “*complicazioni inaspettate*” ed è soddisfatto quando il bambino riporta delle difficoltà che sono sorte e che hanno interrotto l’atto dell’abuso. Arriviamo al criterio *otto* che riguarda i “*dettagli insoliti*” sono elementi che arricchiscono il racconto dei bambini e proprio perché non appaiono irreali rafforzano la credibilità della testimonianza. Quest’ultimo criterio si accompagna al *nove*, soddisfatto se il bambino riferisce elementi cosiddetti *superflui* o *periferici* che sono considerati indice di veridicità del racconto esattamente come i dettagli insoliti. Il criterio *dieci* riguarda dettagli che sono stati fraintesi dal bambino e cioè realmente non compresi ma che risultano chiari a chi sta facendo l’intervista. Un altro criterio importante è il *dodici*, dove all’interno il bambino descrive il suo stato mentale durante l’evento, quindi la descrizione di suoi sentimenti e delle sue emozioni. Saltiamo al criterio *diciassette* (gli altri criteri possono essere accomunati a quelli per un testimone adulto) che è quello dell’*auto-deprecazione* cioè quando il bambino pone una autocritica per quello che ha espresso e percepisce che il suo commento è o inappropriato o inadeguato. Il criterio *diciotto* è riferito al “*perdono dell’abusante*” sono dichiarazioni che tendono a favorire il reo o addirittura

giustificarlo. Questo atteggiamento è sinonimo di credibilità delle dichiarazioni. Nell'ultimo criterio il *diciannove* sono gli elementi centrali ed i dettagli dell'abuso. Questo criterio in ogni caso viene gestito a parte rispetto agli altri perché non sempre compaiono nelle testimonianze credibili. È anche un importante ricordare il protocollo il NICDH (*National Institute Of Child Health an Human Development*) ideato da Lamb et al. (2000; 2007)<sup>77</sup> e si riferisce in particolare alle interviste fatte ai minori abusati sessualmente. È composta da undici fasi che vanno per gradi. Anche in questo caso la fase di introduzione è data dalla costruzione della fiducia tra l'intervistatore ed il bambino, introducendo qualche domanda per testare se esiste una compromissione della memoria episodica (lo psicologo chiede al bambino di raccontare qualche episodio recente) per arrivare in maniera graduale all'argomento centrale scopo del colloquio e cioè l'abuso. La fase "investigativa" prevede domande aperte sull'evento e domande specifiche solo su argomenti che il minore ha riportato<sup>78</sup> in fase di colloquio. Nel in cui il minore riporti poche informazioni nel protocollo sono previste domande aggiuntive per riuscire a ricavare informazioni sufficienti. L'intervista viene conclusa riportando il bambino su argomenti neutri chiedendogli se lui stesso vuol fare domande<sup>79</sup>.

---

<sup>77</sup> Michael E. Lamb et al. (2007), A structured forensic interview protocol improves the quality and informativeness of investigative interviews with children: A review of research using the NICHD Investigative Interview Protocol, *Child Abuse & Neglect*, Vol. 31, 1201-1231  
<https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2007.03.021>

<sup>78</sup> Luciano Garofano et al, 2019, La falsa giustizia, Infinito edizioni ,96

<sup>79</sup> *ibidem*

### 3. GLI ERRORI INTERPRETATIVI DELLE TESTIMONIANZE

#### 3.1. L'interrogatorio del testimone in sede penale

È arrivato il momento che chi è stato testimone diretto o indiretto di un fatto criminoso debba essere ascoltato. Vedremo da chi, in quali casi e come avviene l'intervista. Vedremo alcune tecniche di intervista che sono atte a supportare il lavoro degli inquirenti coadiuvare il compito del giudice e che inserirà le perizie nel paniere probatorio. Ci soffermeremo su alcune tecniche atte a captare dall'intervistato più informazioni possibili, ma soprattutto quelle affidabili e credibili. È necessario distinguere che il testimone può essere interrogato dagli inquirenti durante le indagini e poi successivamente possono essere interrogati durante la fase processuale dai vari attori che conducono il processo e che fanno richiesta di esaminare il teste, oltre che dal perito nominato dal giudice. Il testimone (o persona informata sui fatti) vien sottoposta ad interrogatorio alla stregua di un indagato ma con domande che risultano meno assillanti ed oppressive. La testimonianza regina è sicuramente quella oculare cioè di chi era presente sulla scena del crimine. Ci sono sostanzialmente due modi per ricevere informazioni dal testimone. Una è l'interrogatorio e l'altra è l'intervista investigativa. L'interrogatorio fa riferimento *“ad un processo di valutazione di un sospetto, di una vittima o di un testimone, attraverso domande, al fine di trarre informazioni o correlare dati che possono essere utilizzati per una soluzione di un delitto.”*<sup>80</sup> (Picozzi & Zappalà, 2002) L'obiettivo dell'interrogatorio è ottenere più informazioni utili e credibili. *L'intervista investigativa* avviene prevalentemente in fase di indagini dagli organi di Polizia giudiziaria. È un normale modello di raccolta delle informazioni. Fanno parte dell'intervista investigativa ad esempio l'intervista cognitiva, che usa libera narrazione. Questo tipo di intervista la vedremo più nello

---

<sup>80</sup> Letizia Caso & Aldert Vrij (2009), *L'interrogatorio giudiziario e l'intervista investigativa*, Mulino edizioni, Bologna 26



specifico. Va sottolineato che per il tipo di struttura che ha l'intervista cognitiva è adatta per un minore oppure per una vittima, usata anche per il testimone per fare in modo di non metterlo sotto pressione e cercare quindi di raccogliere informazioni più aderenti alla realtà. Di contro l'interrogatorio che è più "pressante" è adatto più per un presunto colpevole che per un testimone. Ma chi può interrogare? Il *Pubblico ministero* in un processo può interrogare e ne ha facoltà solitamente è coadiuvato dagli organi di Polizia Giudiziaria. Rappresenta l'accusa e compie funzioni investigative. L'interrogatorio viene espletato anche nel corso delle indagini preliminari dal G.I.P. Durante il processo il P.M.<sup>81</sup> che rappresenta l'accusa, ha un ruolo paritario insieme alle altre parti (difesa). Il *difensore* è un'altra figura atta a poter svolgere gli interrogatori. Il difensore oltre ad avere il diritto di sentire il suo cliente sui fatti ha il diritto di ascoltare tutte le persone informate sugli stessi sempre al fine di raccogliere elementi utili alla difesa del suo assistito. Il difensore procede all'interrogatorio usando la tecnica della narrazione libera dei fatti. Ha un ruolo determinate durante il processo penale nello svolgimento della *cross examination*<sup>82</sup>. La *Polizia giudiziaria* (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza). Svolgono attività di investigazione atta a ricostruire i fatti nel caso di un reato. Per le norme vigenti non è possibile usare direttamente in tribunale i dati raccolti a potranno essere evidenziati in fase dibattimentale durante il processo dagli inquirenti che hanno svolto le stesse. Il giudice, pertanto, non né a conoscenza diretta di come si sono svolte le indagini ma saranno evidenziate durante la *cross examination*. Anche il *Giudice* può procedere ad interrogatorio diretto. Ricordiamo è colui che quando ritiene di aver raccolto elementi sufficienti per decidere è l'unico che può emettere il giudizio finale essendo l'organo supremo del tribunale. Ha il compito di mediazione tra l'accusa e la difesa che portano a carico dell'imputato prove di colpevolezza e prove di innocenza. Il Giudice può procedere ad interrogare se lo ritiene opportuno per approfondire tematiche con il teste, magari già affrontate ma che a suo giudizio non sono chiare o poco approfondite. I *consulenti tecnici* che nominati dal Giudice possono approfondire temi specifiche nell'ambito del

---

<sup>81</sup> *P.M.*: Pubblico Ministero. È il magistrato che rappresenta l'accusa

<sup>82</sup> *Cross examination*: è un istituto processuale che consta nell'esame dei testimoni o delle parti da parte della difesa e dall'accusa (avvocati difensori e Pubblici ministeri).

processo. Può anche essere nominato sia dal PM che dalla difesa. Può contribuire in modo scientifico alla valutazione dei fatti, lavorando alle formulazioni di domande proponendo inoltre specifiche indagini, in fase di dibattimento in tribunale inoltre può essere sottoposto anch'egli alla *cross examination* e attraverso la sua testimonianza viene valorizzato il suo contributo<sup>83</sup>. Prima di addentrarci nella struttura di un interrogatorio, è cioè come è condotto dall'intervistatore (o come dovrebbe esser condotto) e le varie possibili reazioni dell'intervistato (il testimone) e le conseguenti risposte che possono nascere da queste reazioni. Vediamo più da vicino l'interessante parte del gruppo di interrogatori che compongono la *cross examination*, da chi sono svolte e che cosa determinano. Si divide in quattro fasi:

- L'esame diretto
- Controesame
- Riesame
- Esame diretto da parte del Giudice

*L'esame diretto*. Serve principalmente per dare valore alle tesi difensive. Anche il PM può fare l'esame diretto, ricordiamo solo che è condotto da chi lo richiede (art. 498 C.P.P.)<sup>84</sup>. Le domande successivamente possono essere poste dagli attori preposti secondo la sequenza indicata dall'art. 496 c.p.p.<sup>85</sup>. In questo tipo di esame è fatto assoluto divieto di porre delle domande di tipo *suggestivo*. Abbiamo già specificato l'importanza di evitare domande di questo tipo nel capitolo precedente quando abbiamo affrontato l'interrogatorio sui minori. Questo perché ovviamente la suggestionabilità è maggiore nei bambini che non negli adulti. Ma questo non esula dal fatto che la mente anche dell'adulto sia parecchio suggestionabile soprattutto quando una persona che si trova in tribunale è già sottoposta a stress psicologico e risulta già compromessa la "lucidità" mentale. Porre domande suggestive altererebbe sicuramente le risposte e durante un dibattimento è sicuramente l'ultima cosa che un giudice vuole poiché il fine ultimo è assicurare

---

<sup>83</sup> *Letizia Caso & Aldert Vrij* (2009), *L'interrogatorio giudiziario e l'intervista investigativa*, Mulino edizioni, Bologna 20

<sup>84</sup> *Art. 498 c.p.p.*: L'esame diretto e controesame dei testimoni

<sup>85</sup> *Art. 495 c.p.p.*: Ordine nell'assunzione delle prove

alla giustizia l'assoluta verità. Sia sulle domande suggestive, che sulle domande che possono "nuocere alla sincerità nelle risposte ed infine che possono tendere a suggerire la risposta, ne è fatto espresso divieto nell'art. 498 c.p.p.<sup>86</sup>. Le finalità principale dell'esame diretto è trasmettere al giudice la propria versione dei fatti al fine di costruire una verità processuale e pertanto aiutare il giudice alla vera ricostruzione dell'accaduto. C'è anche uno scopo secondario (soprattutto se l'esame è condotto dalla difesa), ad esempio è attirare l'attenzione del giudice e nello stesso tempo interessarlo, fare in modo che interagisca per comprendere meglio ciò che il teste sta esponendo. E 'vietato istruire il teste nel "cosa dire durante l'interrogatorio" ma lo si può rendere edotto sul comportamento etico da seguire durante lo stesso. Facciamo alcuni esempi sul comportamento da seguire durante l'interrogatorio.

- Il teste si deve attenere alle domande senza troppo "girarci intorno". A domanda precisa risposta precisa.
- Anche l'occhio vuole la sua parte! Presentarsi a questo appuntamento in ordine e con un certo grado di decoro è importante.
- Il controllo del comportamento verbale e non verbale.
- Ha facoltà di chiedere che la domanda venga riformulata.
- Può autocorreggersi se pensa di aver fornito informazioni poco chiare o sbagliate.

In questo tipo di interrogatorio si possono usare sia domande di tipo aperto che domande di tipo chiuso, usando un metodo denominato ad "imbuto". Il che significa che si parte da una serie di domande aperte più generali per poi arrivare ad una serie di domande chiuse più specifiche. Quest'ultime garantiscono in ogni caso una testimonianza più accurata. Alla fine dell'interrogatorio vengono generalmente poste della domanda a conferma di quello che è stato depresso dal testimone. Quando incontriamo una persona per la prima volta ci facciamo una prima idea, la prima impressione appunto. Questo avviene anche nel caso di un interrogatorio. A seguire, l'effetto di questa prima impressione negativa fa sì che tutte le informazioni

---

<sup>86</sup> Art. 499 c.p.p.: Serie di regole per l'esame testimoniale

successive vengano trattate “superficialmente” o poco considerate poiché è avvenuta una “distrazione” generata dal primo “impatto”. Parleremo partendo da questo ultimo concetto di effetto *primacy* ed effetto *recency*.

- *Effetto primacy*: le informazioni che acquisiamo per prime orientano le interpretazioni di quelle successive.
- *Effetto recency*: l’ultima informazione che viene recepita è quella che influenza le altre.

L’effetto *primacy* succede quando l’elenco delle informazioni recepite è corto. Al contrario l’effetto *recency* avviene quando le informazioni sono molte e quindi si tende a ricordare l’ultima della “lista”. Bisogna quindi, in ambito testimoniale, fare attenzione dove si pongono alcune domande. Fondamentale è fare esporre i fatti con un certo ordine seguendo la logica di quelli che sono più o meno importanti carichi di significato. Quest’ultimi, quindi, andrebbero fatti evidenziare all’inizio ed alla fine dell’interrogatorio. Il fattore tempo inoltre incide moltissimo sulla prevalenza di un effetto su un altro (*primacy* su *recency* e viceversa). Uno dei metodi più efficaci usati nell’interrogatorio durante un esame diretto del testimone (ma non solo lo vedremo anche nell’intervista cognitiva) è la *libera narrazione*. È in tutta sostanza il “racconto libero dei fatti” che parte da un invito di chi sta interrogando. Ad esempio, l’avvocato difensore o il PM può porre una domanda strutturata in questa maniera: “può descrivere alla corte che cosa ha visto dalla visuale in cui lei era in quel momento?”. In questo modo si sfruttano le percezioni sensoriali che in quel momento (al momento dei fatti) si sono attivate nel testimone. Nell’esempio precedente è evidente l’attivazione della memoria che coinvolge il canale sensoriale visivo. Non è solo questo (il canale visivo) perché rievocare la scena attiva anche tutti gli altri canali sensoriali compreso ovviamente uditivo. Tutte ciò che viene raccolto durante l’interrogatorio dell’esame diretto verrà controbattuto” durante il *controesame*. Soffermiamoci per un attimo sul testimone cosiddetto “ostile”. Esistono testimoni che vengono chiamati a deporre e che teoricamente dovrebbero essere un “rinforzo” all’impalcatura difensiva ma che in realtà si mostrano “contro”. Sono chiamati pertanto testimoni “ostili”. In questo caso le domande suggestive non sono vietate perché davanti ad un testimone ostile

è possibile strutturare l'intervista come se fossimo nel *controesame*, nella quale anche le domande suggestive sono permesse.

Il *controesame*. È la parte delle serie di interrogatori in cui viene eseguito il *controinterrogatorio*. Lo scopo principale è di costruire dubbi sull'interrogatorio svolto nell'esame diretto. Il controesame è richiesto dalle parti che non hanno chiesto l'esame diretto. Chi conduce questo tipo di interrogatorio ha lo scopo di puntare il "dito" sul fatto che il testimone ha inteso male l'esperienza testimoniale, e non ha riportato i fatti con la dovuta accuratezza. L'obiettivo è sottolineare la scarsa credibilità del testimone sui fatti esposti durante l'esame diretto, si cerca quindi nel *controesame* di evidenziare gli elementi di inattendibilità dei fatti narrati oggetto della deposizione fatta nell'esame diretto.<sup>87</sup> Nel controesame non sono vietate sia le domande suggestive che quelle che suggeriscono la risposta, perché c'è la presupposizione che il teste non si farà facilmente influenzare dall'interrogante anche perché paradossalmente, una maggiore libertà nel porre le domande da parte del contro esaminatore, può risaltare la credibilità del testimone che non cade in contraddizione con quello che ha affermato nell'esame diretto.<sup>88</sup> L'obiettivo quindi è mettere in discussione la credibilità del testimone e l'accuratezza dei fatti esposti, cercando di costruire una versione dei fatti che dia "ragione" o quantomeno risulti più credibile quella costruita dal contro esaminatore stesso. Come negli interrogatori alla "americana" viene adottata la strategia delle domande a "tunnel" e cioè in sequenza ed incalzanti, senza dare "tregua" senza dare la possibilità di tornare a fare una narrazione libera. Il disorientamento del teste è di prassi per non dare la possibilità di elaborare la risposta. il controesame deve essere interrotto quando si raggiunge lo scopo ma anche nel caso non sia raggiunto. Riassumendo la tecnica del controesame prevede di<sup>89</sup>:

---

<sup>87</sup> Carlo Cordani (7 novembre 2018) Articoli. Studio Cataldi- il diritto quotidiano: <https://www.studiocataldi.it/articoli/32420-1-esame-del-testimone.asp#par3>

<sup>88</sup> Carlo Cordani (7 novembre 2018) Articoli. Studio Cataldi- il diritto quotidiano: <https://www.studiocataldi.it/articoli/32420-1-esame-del-testimone.asp#par3>

<sup>89</sup> Leggemia (31 gennaio 2016) Articoli. Il controesame costruttivo: <https://leggemia.wordpress.com/2016/01/31/la-tecnica-dellesame-di-imputato-e-testimone/comment-page-1/>

- Chi interroga deve pianificare anticipatamente quello che si vuole sapere dai testimoni decidendo a priori il modo in cui ottenerlo.
- Essere preparati con tutta gli incartamenti utili e gli argomenti sui quali il testimone verrà contro esaminato.
- In parecchi casi la strategia migliore è non passare al controinterrogatorio poiché il rischio è di “rinforzare” l’esame diretto.
- Impedire al testimone di ripetere ciò che ha detto durante l’esame diretto, perché la ripetizione crea un effetto persuasione.
- Il contro esaminante se vuole avere un impatto destabilizzante sul testimone deve essere rapido e veloce. Se il testimone ha tempo di riflettere acquisisce sicurezza.
- Usare come si è già detto domande suggestive che inducano ad una risposta specifica il teste.

Abbiamo visto i due interrogatori principali della cross examination, ora per chiudere il cerchio su questa metodologia vediamo rapidamente gli ultimi due è cioè il *riesame* e *l’esame diretto da parte del Giudice*.

Il *riesame*. Avviene dopo l’eventuale contro esame e viene condotto da chi aveva richiesto l’esame diretto. Può quindi usufruire di un nuovo interrogatorio per fare in modo di recuperare un filo logico dei fatti esposti durante la fase dell’esame diretto e messi in discussione durante il controesame, e serve per riaffermare la credibilità del testimone nel caso in cui fosse stata messa in dubbio <sup>90</sup>. Possono essere pertanto poste nuove domande rispetto a quelle già fatte nell’esame diretto a tale scopo. Se ne deduce che il riesame è un modo per ristabilire i danni causati dal controesame<sup>91</sup>. Non possono essere introdotti argomenti totalmente diversi da quelli che sono stati affrontati durante l’esame diretto; quindi, come abbiamo accennato l’introduzione di domande nuove è sempre legato agli argomenti già trattati.

---

<sup>90</sup> *Giovacchini Silvia* (2015) L’esame incrociato del teste: teoria e prassi dell’Italian style.  
<https://etd.adm.unipi.it/theses/available/etd-01102015-170013/unrestricted/01.Prima.Sezione.pdf>

<sup>91</sup> *ibidem*

*L'esame diretto del giudice.* Avviene quando esame diretti, controesame e riesame sono stati attuati. Può esercitare questo potere in base art. 506 c.p.p. comma 2 che recita così: *“Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, può rivolgere domande ai testimoni ai periti, ai consulenti tecnici, alle persone indicate nell'articolo 210 ed alle parti già esaminate, solo dopo l'esame ed il controesame. Resta salvo il diritto delle parti di concludere l'esame secondo l'ordine indicato nell'articolo 498, commi 1 e 2, e 503 comma 2<sup>92</sup>.”* Se il giudice esercita questo potere tutte le parti avranno diritto a rinnovare l'esame incrociato nelle tre fasi, quindi fare un nuovo esame diretto, controesame e riesame<sup>93</sup>. Quest'ultimo dovrà seguire la traccia delle nuove domande che il giudice ha posto durante il suo interrogatorio. Abbiamo quindi visto come è strutturato un interrogatorio “penale” e da quali attori nella compagine processuale viene condotto. Non dimentichiamo l'interrogatorio o meglio “intervista investigativa” svolta durante le indagini preliminari da parte delle forze di Polizia giudiziaria che sono intente a ricostruire i fatti tramite l'ascolto delle persone informate sui fatti o tramite testimoni diretti ed indiretti. Il giudice per le indagini preliminari può anch'egli avvalersi dell'ausilio delle forze dell'ordine per svolgere le proprie indagini. In tutto questo non dobbiamo dimenticare che il testimone arriva all'interrogatorio (qualunque esso sia) con una sorta di fragilità psicologica che lo può indurre in errore o trasformare ricordi apparentemente nitidi in esternazioni completamente false pur facendolo in buona fede. Ci sono quindi delle “défaillance” psicologiche che possono far saltare la credibilità e l'attendibilità durante l'intervista:

- La suggestionabilità interrogativa
- La compliance
- L'acquiescenza
- Rendersi utili/fastidio
- Euristiche di rappresentatività

---

<sup>92</sup> Art. 506 c.p.p.: Poteri del presidente in ordine all'esame dei testimoni e delle parti private

<sup>93</sup> Giovacchini Silvia (2015) L'esame incrociato del teste: teoria e prassi dell'Italian style.

<https://etd.adm.unipi.it/theses/available/etd-01102015-170013/unrestricted/01.Prima.Sezione.pdf>

- Contagio dichiarativo.

La *suggestionabilità interrogativa*. È la suggestionabilità alle domande ed è la tendenza della persona a modificare la narrazione ed il recupero del ricordo di un fatto od evento a causa di informazioni fuorvianti e pressioni esterne che avvengono durante una intervista o interrogatorio<sup>94</sup>. In questo modo l'interrogato fa fatica a distinguere ciò che è veramente accaduto da ciò che scaturisce dalla sua immaginazione, la conseguenza è che il testimone aggiunge ricordi fuorvianti fino alla modifica dell'evento originale aggiungendo elementi mai vissuti<sup>95</sup>. Per misurare la suggestionabilità i periti forensi fanno ricorso alla Gudjonssons Suggestibility Scale (GSS)<sup>96</sup>. Nello specifico il test comprende le seguenti categorie<sup>97</sup>:

- Il *ricordo immediato*: misura il ricordo immediato e l'attenzione del soggetto la sua concentrazione
- Il *ricordo ritardato*: è quanto il soggetto sia in grado di memorizzare dopo 50 minuti dalla narrazione di un fatto o evento.
- Il *cedimento 1*: numero di suggestioni in cui il soggetto si imbatte prima di incorrere in un riscontro negativo.
- Il *cambio (shift)*: è il numero di volte che il soggetto cambia tipo di risposta dopo aver ricevuto un riscontro negativo.
- Il *cedimento 2*: è il numero di domande suggestive in cui il soggetto si imbatte prima di ricevere un altro riscontro negativo.
- *Totale suggestionabilità*: è la somma del cedimento 1 ed il cambio e dà un livello più generale della suggestionabilità del testimone.

---

<sup>94</sup> Angela Alampi (19 luglio 2017). Suggestionabilità interrogativa: che cos'è? Psicotipo.it. Tratto da: <https://www.psicotipo.it/la-suggestionabilita/#comments>

<sup>95</sup> *ibidem*

<sup>96</sup> Gudjonssons Suggestibility Scale (GSS): valuta come gli individui gestiscono e reagiscono alla pressione di un interrogatorio. Trova applicazione nell'ambito delle consulenze psico-forensi, per rispondere all'esigenza di una valutazione più completa e oggettiva anche di testimoni vulnerabili,

<sup>97</sup> Letizia Caso & Aldert Vrij (2009), L'interrogatorio giudiziario e l'intervista investigativa, Mulino edizioni, Bologna, 48



- *Confabulazione*: è un problema dei processi mnestici dove le persone sostituiscono vuoti di memoria con esperienze irreali e fantastiche. La confabulazione si divide in due possibili distorsioni:
  - a) dettagli modificati nel corso della rievocazione
  - b) costruzione, cioè l'inserimento di elementi nuovi mai accaduti durante la rievocazione del fatto

La *compliance*. È la tendenza delle persone ad assecondare le proposte richieste o istruzioni impartite al fine di ottenere un vantaggio immediato<sup>98</sup>. (Gudjonsson & Sigurdsson, 2003, p. 370) A differenza della suggestione dove non vi è consapevolezza, in questo caso il soggetto è assolutamente consapevole di questa influenza ed accetta di adeguarsi alle richieste dell'interlocutore pur essendone contrario, essendoci alla base il compiacimento dell'interrogante, che nasce dalla necessità di far nascere conflitti con chi si trova di fronte, che solitamente appare autorevole<sup>99</sup>. Anche in questo caso esiste un test per verificare il grado di compliance del teste il Gudjonsson Compliance Scale (GCS)<sup>100</sup> che è composto da venti items vero-falso. Il test indaga la tendenza delle persone a rispondere alle pressioni interpersonali e alle richieste che vengono dall'esterno<sup>101</sup>.

*L'Acquiescenza*: è la tendenza delle persone a rispondere in modo affermativo a tutte le domande che vengono poste in maniera indipendente al loro contenuto. In tutta sostanza è un adeguamento alle richieste in tutto e per tutto. La risposta acquiescente si divide in tre fasi specifiche<sup>102</sup>:

1. il soggetto legge od ascolta la domanda posta. Son coinvolti i processi attentivi, osservazioni e lettura.

---

<sup>98</sup> *Letizia Caso & Aldert Vrij* (2009), *L'interrogatorio giudiziario e l'intervista investigativa*, Mulino edizioni, Bologna, 49

<sup>99</sup> *ibidem*

<sup>100</sup> *Gudjonsson Compliance Scale (GCS)*

<sup>101</sup> *Letizia Caso & Aldert Vrij* (2009), *L'interrogatorio giudiziario e l'intervista investigativa*, Mulino edizioni, Bologna, 49

<sup>102</sup> *Letizia Caso & Aldert Vrij* (2009), *L'interrogatorio giudiziario e l'intervista investigativa*, Mulino edizioni, Bologna, 50

2. In un secondo momento il soggetto viene invitato a comprendere e capire sulle parole ed il senso della domanda.
3. Di fronte ad una risposta incerta i soggetti testati hanno tre possibilità di scegliere: negare la risposta, rispondere quella che secondo loro è la più plausibile oppure rispondere a caso e affermativamente. Quest'ultima opzione è associabile ad un atteggiamento acquiescente. È generalmente associato anche ad un atteggiamento di sottomissione.

*Il rendersi utili o essere infastiditi.* Il testimone che vuole rendersi utile è quel testimone che si sente lusingato del fatto di essere chiamato a deporre. Bisogna fare particolare attenzione a questo tipo di testimone poiché appunto per rendersi utile “inconsiamente” correda la propria deposizione con fantasie per risultare più credibile. Il testimone infastidito è colui che è “scocciato” nel perdere tempo e di essere lì a deporre che fa di tutto per andarsene via più velocemente possibile da quella situazione ovviamente omettendo ed “accorciando” oltremodo il racconto.

*L'euristica di rappresentatività.* È un giudizio di probabilità sulla base di quanto un evento possa essere simile ad una categoria di eventi non dipendente dalla frequenza oggettivamente osservabile di esso. È una modalità di ragionamento che consente alla mente di creare “scorciatoie” ed abbreviare il percorso del ragionamento stesso. In poche parole, sono inferenze sulla possibilità che uno stimolo esterno possa appartenere ad una specifica categoria. Quindi se il testimone “usa” una euristica facendo inferenze, la sua deposizione può risultare “semplificata” da un percorso logico che la mente crea, portando ovviamente ad una deposizione distorta e in parte ricostruita.

*Contagio dichiarativo.* L'informazione originale viene distorta passando da persona in persona esattamente come il “telefono senza fili”, pertanto quando giunge al testimone (in questo caso indiretto) l'informazione risulta completamente distorta e priva di fondamento. Consiste nella diffusione di notizie che hanno un forte impatto psicologico intrinseco in piccoli ambienti prevalentemente quelli comunemente frequentati come il lavoro, la scuola e la famiglia. Queste notizie a prescindere che inizialmente siano vere o false passano di “bocca in bocca” e vengono distorte ed uniformate all'interno dell'ambiente sociale di appartenenza

mediante il reciproco confronto delle varie versioni. Questo porta ai soggetti che sono attori nel “contagio dichiarativo” a cercare la conferma degli eventi, cercandola nei racconti altrui (testimoni o vittime) diventando corresponsabili dell’inquinamento irrimediabile dei ricordi<sup>103</sup>.

### 3.2. L’intervista cognitiva

Come è possibile immaginare ci sono svariate tecniche di intervista che possono essere adottate durante interrogatorio. Ogni soggetto intervistato deve esserlo in base a vari fattori, innanzitutto è bene specificare che se ci troviamo di fronte al sospettato di un reato solitamente non viene interrogato allo stesso modo di un testimone o vittima del reato medesimo. È facile pensare che l’intervista fatta al testimone possa risultare meno oppressiva ed incalzante di quella fatta ad un potenziale assassino sul quale la pressione dà come aspettativa la confessione del reato. Per cercare di ottenere più informazioni possibili nasce verso la metà degli anni Ottanta negli U.S.A. ed in Inghilterra *l’intervista cognitiva*, con l’intento di aiutare gli investigatori ad ottenere senza metodi coercitivi molte informazioni in più (si parla di più del 40%). Questa tecnica di basa sostanzialmente su due principi. Si parte dal principio che ci sono vari modi per recuperare un evento dalla memoria, per tanto informazioni che risultano non accessibili, utilizzando un determinata tecnica risultano non accessibile invece se ne usa un’altra possono risultare accessibili<sup>104</sup>. In secondo luogo, la tecnica si basa sul fatto che una specifica traccia di memoria è composta da molti elementi e che un suggerimento un qualcosa che funga da aggancio per la memoria (*cue*) è efficace solo se l’informazione che viene codificata risulta in sovrapposizione con il cue stesso<sup>105</sup>. Teniamo presente che l’intensità emotiva a seguito di un fatto criminoso incidono profondamente sul ricordo, che è poi una rappresentazione del ricordo stesso, che a loro volta posso

---

<sup>103</sup> Nicola Pascucci (2020). La testimonianza della persona offesa minorenni. Dalle sollecitazioni sopranazionali alle risposte dell’ordinamento italiano. Giappichelli Editore-Torino, 155

<sup>104</sup> Giuliana Mazzoni, 2003, Si può credere a un testimone? La testimonianza e le trappole della memoria. Il Mulino, 203

<sup>105</sup> *ibidem*

essere influenzate da credenze e convinzioni e poi inquinate da informazioni che sono state immagazzinate dopo l'evento in questione<sup>106</sup>. La registrazione dell'informazione inerente ad un fatto violento è prevalentemente involontaria e dipende dallo stato in cui è la mente in quel momento, e dallo stato psicologico e fisico del testimone compresa l'attenzione e la visuale che aveva nell'osservare l'azione<sup>107</sup>. Un elemento necessario *nell'intervista* cognitiva è la motivazione del testimone che deve risultare convinto nel deporre la sua versione dei fatti, tenendo conto che l'intervista cognitiva non nasce per convincere il soggetto a dare informazioni se non è disposto a collaborare<sup>108</sup>. (D'Ambrosio, *La memoria del testimone. la tecnica dell'intervista cognitiva con l'adulto e il minore. Aspetti giuridici, teorici e pratici.*, 2010) D'altro canto, anche l'intervistatore deve partire dal presupposto che il teste stia dicendo la verità anche perché questo tipo di tecnica non nasce per scoprire chi mente, anche se ci sono dei segnali evidenti che possono portare a "scoprire" se un testimone mente come, ad esempio, la *contraddizione*<sup>109</sup>. (D'Ambrosio, *La memoria del testimone. la tecnica dell'intervista cognitiva con l'adulto e il minore. Aspetti giuridici, teorici e pratici.*, 2010)

Ci sono quattro tecniche utilizzate *nell'intervista cognitiva*. La prima è chiedere al testimone di fare una ricostruzione mentale del contesto personale ed anche quello fisico al momento del fatto criminoso poiché il ricostruire aiuta ad un migliore accesso al ricordo<sup>110</sup>. Non è sicuramente facile recuperare il ricordo ricostruendo mentalmente il fatto, così gli intervistatori chiedono di recuperare ad esempio un'immagine oppure un dettaglio ambientale della scena di origine (ambiente della scena del crimine) per ripercorrere le sensazioni e le emozioni del momento avute nel contesto ambientale sede del fatto (ricordo di suoni, odori ecc.)<sup>111</sup>. Un'altra tecnica adottata nell'intervista cognitiva è chiedere al testimone di riportare tutto

---

<sup>106</sup> Antonio D'Ambrosio (2010). *La memoria del testimone. la tecnica dell'intervista cognitiva con l'adulto e il minore. Aspetti giuridici, teorici e pratici.* Franco Angeli -Milano,201,202

<sup>107</sup> *ibidem*

<sup>108</sup> Fisher R.P., Geiselman R.E. (1992), *Memory-enhancing techniques for investigative interviewing: the cognitive interview*, Charles C. Thomas Publisher, Springfield.

<sup>109</sup> Paul Ekman. (2001), *Telling lies: clues to deceit in the marketplace, politics and marriage*, W.W. Norton and Company, London

<sup>110</sup> Giuliana Mazzoni, 2011, *Psicologia della testimonianza*. Carocci editore, Roma, 127

<sup>111</sup> *Ibidem*

quello che ricorda anche elementi che sembrano apparentemente superflui e ininfluenti. La terza tecnica è la richiesta di ricordare partendo da diverse prospettive, e cioè cercando di mettersi ad esempio dal punto di vista della vittima oppure dal punto di vista di un testimone diverso, questo lo facilita nel riportare che cosa questi ultimi avrebbero visto o potuto vedere<sup>112</sup>. Lo scopo è di ottenere sempre più informazioni utili. La quarta tecnica è quella di istruire il testimone a ricordare partendo a ricostruire da momenti diversi nel corso del tempo. Di solito il testimone soprattutto quando è in libera narrazione parte dall'inizio del racconto ed è anche ciò che solitamente si richiede ma si può invitare il testimone a ricordare a ritroso partendo dalla fine dell'episodio o dalla metà oppure da ciò che li ha colpiti di più<sup>113</sup>. Una tecnica sviluppata poco tempo fa consiste nel somministrare ad un testimone una serie di domande aperte costruite ad hoc per aiutare a ricordare meglio l'accaduto. Meglio sottoporre queste domande nel più breve tempo possibile di modo che la traccia mnestica non ha ancora subito "danni" derivati dall'esposizione sociale e dal tempo trascorso, e questo è noto perché che più ci si allontana in termini temporali dall'accaduto e più il ricordo ovviamente si affievolisce. Quest'ultima tecnica con le domande aiutano molto nel ricostruire meglio il ricordo da ogni punto di vista. Negli ultimi periodi, nell'intervista cognitiva sono stati aggiunti elementi importanti. Come, ad esempio, il far esternare al testimone le emozioni provate al momento del fatto, fargli descrivere come si sentiva emozionalmente. Far ripercorrere attraverso delle visualizzazioni (rivivere l'accaduto ricostruendolo nella mente) può far rievocare parti nascoste o frammentarie del ricordo. Altro elemento importante è che scopo la fase iniziale dove l'intervistatore conduce l'intervista è far prendere la guida del colloquio al testimone, di modo che abbia la reale sensazione di non aver alcun tipo di pressione e di avere tutto il tempo che vuole per rispondere alle domande<sup>114</sup>. Pertanto, l'intervistatore diventa da conduttore a facilitatore, e seguire il flusso delle domande

---

<sup>112</sup> *Giuliana Mazzoni*, 2011, *Psicologia della testimonianza*. Carocci editore, Roma, 128

<sup>113</sup> *ibidem*

<sup>114</sup> *Giuliana Mazzoni*, 2003, *Si può credere a un testimone? La testimonianza e le trappole della memoria*. Il Mulino, Bologna, 205

da porre al testimone in base alle sue dichiarazioni e non in base ad uno schema preordinato<sup>115</sup>.

Vediamo in pratica le fasi dell'intervista cognitiva sintetizzate<sup>116</sup> :

1. Setting dell'intervista. Costruire un rapporto con il testimone stabilendo il che debba dire tutto quello che ricorda senza indovinare.
2. Narrazione libera del testimone evitando l'interruzione del racconto con una ricostruzione attraverso la mente dei componenti temporali e spaziali del luogo ove il fatto si è compiuto.
3. Far rievocare il fatto al testimone per una seconda volta con la richiesta di narrare fatti non ricordati in precedenza. Invitarlo a creare immagini mentali dell'accaduto.
4. Domande fatte da chi intervista partendo dalle immagini create durante la rievocazione del fatto. Libera rievocazione partendo da momenti diversi dell'accaduto.
5. L'intervistatore si congeda dal testimone lasciando la possibilità di rivedersi a breve per approfondire la rievocazione, correggere o chiarire dei punti ancora da sviluppare.

Se condotta da intervistatori esperti l'intervista cognitiva può dare non solo vantaggi psicologici all'intervistato ma ottimi risultati dal punto di vista di restituzione. Per ottimo risultato si intende, riuscire a far ricordare più dettagli possibili al testimone facilitandone la rievocazione del ricordo. Tutto questo dipende molto anche dall'esperienza dell'intervistatore e dalla sua bravura. Questo breve excursus *sull'intervista cognitiva* lo possiamo concludere in questo modo riepilogando sinteticamente tutto quello scritto fin ora attraverso i seguenti punti<sup>117</sup>:

---

<sup>115</sup> *ibidem*

<sup>116</sup> D'Ambrosio, Antonio & Luna, Marcella. (2014). Applicazioni cliniche dell'intervista cognitiva: Valutazione sperimentale di miglioramento nella performance della memoria autobiografica.

<sup>117</sup> D'Ambrosio, Antonio & Luna, Marcella. (2014). Applicazioni cliniche dell'intervista cognitiva: Valutazione sperimentale di miglioramento nella performance della memoria autobiografica.

- a) Ricostruire mentalmente l'evento specifico
- b) Riferire tutto anche quello che non sembra importante
- c) Riferire tutto anche quello che non sembra importante
- d) Costruire l'evento con un ordine temporale diverso
- e) Cambiare la prospettiva dei fatti quando si cerca di recuperarli attraverso il ricordo

Infine, l'esperto intervistatore cerca di non "contaminare" l'esposizione del racconto, cercando di stare più neutro possibile attraverso un corretto uso del linguaggio verbale e non verbale. Ultimo ma non ultimo aspetto da non trascurare il fatto che questo tipo di intervista richiede molto più tempo delle interviste o interrogatori tradizionali, ma i risultati migliori sono proporzionali al maggior tempo dedicato.

### **4.3 Le interviste mal condotte e testimoni poco affidabili**

Fin qui abbiamo visto come si conducono (o come dovrebbero essere condotti) gli interrogatori sia in ambito penale che in ambito investigativo. Considerando che gli interrogatori in ambito penale seguono regole dettate dagli articoli del codice di procedura penale, l'intervista investigativa può essere fatta sia da consulenti, da periti ed in primis dalle forze di polizia giudiziaria durante le indagini (a volte di supporto al G.I.P.). Ma cosa sono le interviste "mal condotte"? Ci viene subito da pensare che per "mal condurre" un interrogatorio si possa venir meno al modo di porre le domande. Domande fuorvianti che contengono false informazioni e che potenzialmente possono modificare sia il racconto che il ricordo del testimone. Durante le indagini l'interrogatorio è parte fondamentale per raccogliere la "prova", soprattutto in caso di un testimone oculare. Tornando a quello che vieta l'art. 499 c.p.p. (ne abbiamo già parlato nel primo paragrafo di questo capitolo). Sono vietate le domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte, quelle che suggeriscono la risposta ma soprattutto quelle che tendono a manipolare il teste e portarlo verso su una certa direzione, fornendo al testimone notizie ed informazioni errate con presupposizioni che sono in grado di mettere una ipoteca sul risultato

genuino dell'interrogatorio o dell'intervista investigativa, quest'ultima durante le indagini degli inquirenti. Dobbiamo sempre ricordare che il fine ultimo è l'emersione della verità e per questo motivo nel corso degli anni sono nate svariate tecniche di intervista (abbiamo visto di una delle più usate, *l'intervista cognitiva*) allo scopo di ottenere il maggior numero di informazioni possibili evitando di impostare domande che possano inquinare i ricordi, già difficili da rievocare, raccontando i fatti in modo che possano essere tradotti in prove affidabili. Se il giudice nel corso della raccolta prove, durante gli interrogatori si convince (dopo la valutazione di tutti i procedimenti) che alcune testimonianze sono attendibili e che quindi le dichiarazioni rese possono essere accettate, si rischia di arrivare ad una sentenza, come la storia ci tramanda. In molti casi di cronaca sia italiani che esteri (soprattutto negli USA) dove per le false testimonianze, scarsa attendibilità dei testimoni, insufficienti approfondimenti sono state prese per buone testimonianze oculari che sono risultate poi le uniche prove a carico dell'imputato, e non avendo potuto raccogliere nessuna prova "scientifica" a carico (ad esempio tracce sulla scena del crimine come il DNA), sono risultate le uniche prove "regine". Ecco il motivo dell'assoluta necessità che vengano condotte da affidabili esperti che conoscono come impostare un interrogatorio ma che sanno soprattutto trattare con la psicologia del testimone che, come è facilmente prevedibile, in quel momento ha solo un obiettivo che quella "tortura" finisca e finisca in fretta. Ansia, stress, voglia di non esser lì causa impedimenti alla rievocazione, soprattutto se l'interrogatorio si svolge in un'aula di tribunale che l'immaginario collettivo ha un forte impatto sociale. A causa del rallentamento della macchina processuale a volte lo stesso testimone può essere interrogato più volte da persone ed attori diversi, nel corso degli anni che può durare un processo, e gli viene richiesto più volte di rievocare lo stesso ricordo, lo stesso episodio. Spesso capita che le versioni cambino nel corso del tempo, perdendone dei "pezzi" oppure inserendo nel ricordo nuovi elementi. Questo è il motivo del perché gli interrogatori più accurati ed affidabili sono quelli immediatamente a ridosso dei fatti. L'autorità trasmessa da chi interroga può incutere soggezione, paura di sbagliare, paura di dire il falso e, questo tratto emozionale può indurre distorsioni nelle deposizioni. Chi esegue un interrogatorio non ha il mero compito di fare domande, ma è chiamato ad interpretare non solo



ogni singola frase ed ogni singolo movimento: è una profonda analisi semantica che se eseguita nel migliore dei modi imporrà all'interrogante di cambiare strategia sulle domande, ossia, sull'ordine, la loro formulazione ed il contenuto delle domande successive<sup>118</sup>. Accade spesso ad esempio che l'interrogatorio venga introdotto (in maniera errata) con frasi del tipo "Ci dica che cosa è accaduto quel giorno", questo modo di iniziare l'interrogatorio favorisce spesso e volentieri vaniloqui e risposte confuse, con forti digressioni senza alcun valore di prova<sup>119</sup>. Dobbiamo evidenziare che gli interrogatori e le loro procedure sono cambiati molto nel corso degli ultimi anni ovviamente in meglio. Per troppo tempo c'è stata un'influenza della televisione soprattutto quelle oltre oceano, dove venivano evidenziati dei tipi di interrogatori coercitivi e che mettevano sotto pressione il testimone, per estorcere una deposizione. Anche in Italia se parliamo degli interrogatori in sede penale, veniva svolto da un subordinato del giudice che aveva piena delega e svolgeva l'interrogatorio del teste senza "osservatori". Mandava in seguito al giudice una sua "opinione" sull'attendibilità del teste e l'elenco delle domande svolte. Ricopriva la doppia figura di magistrato e psicologo clinico ed immaginatevi come il giudice doveva accogliere la prova testimoniale o meno secondo una relazione di un terzo anche se suo subordinato. Oggi le cose sono un po' cambiate essendo imposta la presenza della figura del giudice (in sede dibattimentale e durante la cross examination) con tanto di telecamere che riprendono l'udienza. Tornando agli interrogatori mal condotti possiamo notare spesso riprendendo un po' questo stile "americano" che spesso l'interrogante risulta scettico ed ironico nei confronti del teste, e questo può risultare un chiaro tentativo di guidare il testimone, deviare la sua deposizione o innervosirlo, e questo induce emozioni negative che possono mettere a rischio l'intera deposizione<sup>120</sup>. E che dire quando il testimone viene continuamente interrotto o lo si incalza con domande che lo fanno crollare, oppure con domande retoriche che introducono fatti nuovi,

---

<sup>118</sup> *Francesco Morelli* (2008), *Tecniche di assunzione delle prove orali*. Tratto da [Altalex.com](https://www.altalex.com/documents/news/2008/07/04/tecniche-e-strategie-di-assunzione-delle-prove-orali#sdfootnote1sym), <https://www.altalex.com/documents/news/2008/07/04/tecniche-e-strategie-di-assunzione-delle-prove-orali#sdfootnote1sym>

<sup>119</sup> *ibidem*

<sup>120</sup> *Jordi Nieva Fenoll*, (2020), *La discutibile utilità degli interrogatori delle parti e dei testimoni*, [questionegiustizia.it](https://www.questionegiustizia.it), Tratto da : <https://www.questionegiustizia.it/data/doc/2655/jordi-nieva-fenoll-la-discutibile-utilita-degli-interrogatori-delle-parti-e-dei-testimoni.pdf>

confondendo e guidando il testimone manipolando la deposizione rendendola sempre più lontana dalla rappresentazione dei fatti originari?<sup>121</sup> Ecco, se dovessimo raccontare tutto quello che non deve succedere ci vorrebbe un altro capitolo, ma abbiamo almeno capito tutto ciò che non va fatto per il raggiungimento della verità. La coercizione del testimone può produrre false testimonianze, per paure che nascono su quella sedia, schiacciato dall'autorità oppure come spesso accade negli USA (ma è accaduto anche in Italia), false confessioni la cui "origine" del perché una persona di autoaccusa non è ancora certa. Si potrebbe ipotizzare ad esempio che una persona innocente confessi un reato di cui è chiamato a testimoniare, descrivendo con accuratezza l'accaduto avendo raccolto parecchie informazioni dagli inquirenti stessi da poter ricostruire l'accaduto nel dettaglio. È difficile comprendere perché una persona faccia una falsa confessione; si può presumere perché c'è stata una combinazione di stratagemmi da parte degli investigatori sommata ad un'alta suggestionabilità dell'interrogato che può portare ad una falsa confessione<sup>122</sup>. Le motivazioni insomma possono essere molte ma non vi è ancora un'assoluta certezza, l'unica certezza che ogni anno, ad esempio, negli USA finiscono in carcere da 35 a 600 persone per falsa confessione. Il sistema investigativo americano è più incline a trovare un possibile colpevole piuttosto che trovare il colpevole. Ovviamente ci sono degli espedienti per riconoscere una falsa confessione come è possibile identificare chi sta mentendo in una testimonianza oppure in una confessione. Ci sono poi le ritrattazioni sulle testimonianze spesso derivate da autoaccuse (false confessioni) e ci sono ritrattazioni sulla testimonianza, cioè testimoni che affermano una cosa e poi la ritrattano e che cambiano i corsi dei processi. La ritrattazione avviene per paura, perché il testimone è confuso e cerca di correggere ciò che ha detto, per una questione di coscienza, ed i motivi vanno collegati alle stesse motivazioni del perché un individuo testimonia<sup>123</sup>.

---

<sup>121</sup> *Jordi Nieva Fenoll*, (2020), La discutibile utilità degli interrogatori delle parti e dei testimoni, [questionegiustizia.it](https://www.questionegiustizia.it/data/doc/2655/jordi-nieva-fenoll-la-discutibile-utilita-degli-interrogatori-delle-parti-e-dei-testimoni.pdf), Tratto da : <https://www.questionegiustizia.it/data/doc/2655/jordi-nieva-fenoll-la-discutibile-utilita-degli-interrogatori-delle-parti-e-dei-testimoni.pdf>

<sup>122</sup> *Letizia Caso & Aldert Vrij* (2009), L'interrogatorio giudiziario e l'intervista investigativa, Mulino edizioni, Bologna, 118

<sup>123</sup> *Giuliana Mazzoni*, 2003, Si può credere a un testimone? La testimonianza e le trappole della memoria. Il Mulino, 160

## 4. CASE HISTORY: TESTIMONI E CASI DI CRONACA

Vediamo a seguito alcuni casi di cronaca nera contemporanea dove è osservabile in ognuno degli specifici casi e come la mente dei testimoni diretti ed indiretti sia stata ingannata generando testimonianze discutibili. Si tratta di casi famosi che ai più sono noti.

### 4.1. Strage di Erba: il testimone Mario Frigerio

Facciamo una breve ricostruzione dei fatti. La sera dell'undici dicembre del 2006 in una cittadina della provincia di Como tra le 19.50 e le 20.00 circa si consumava un efferato omicidio multiplo. *Raffella Castagna*<sup>124</sup> la madre *Paola Galli*<sup>125</sup> ed il figlioletto di Raffaella, *Youssef Marzouk*<sup>126</sup> vennero trucidati in casa loro, casa che poi venne data alle fiamme. Gli assassini nel loro cammino si ritrovarono per le scale i vicini di casa di *Raffaella Castagna* i signori *Mario Frigerio*<sup>127</sup> (figura 5.1.1.) e la moglie *Valeria Cherubini*<sup>128</sup>. Quest'ultima soccombe anche lei sotto i colpi dei fendenti (34 coltellate e 8 sprangate). L'unico a restare in vita nonostante un profondo taglio alla gola, vivo per miracolo grazie ad una malformazione congenita della carotide è *Mario Frigerio*: unico superstite e unico testimone oculare che inchiederà definitivamente alle loro responsabilità *Olindo Romano e Rosa Bazzi*<sup>129</sup> i vicini di casa, il cui movente era apparentemente chiaro per gli inquirenti avendo

---

<sup>124</sup> *Raffaella Castagna*: la principale vittima della "strage di Erba" morta a seguito di numerose coltellate nel suo appartamento di Erba (CO) la sera dell'undici dicembre del 2006 per mano dei vicini di casa *Olindo Romano e Rosa Bazzi*

<sup>125</sup> *Paola Galli*: Madre di *Raffaella Castagna*, uccisa anche lei nel massacro dove morirono il nipote *Youssef* e la vicina *Valeria Cherubini*.

<sup>126</sup> *Youssef Marzouk*: figlio di *Raffaella Castagna* e nipote di *Paola Galli*, trucidato nella strage.

<sup>127</sup> *Mario Frigerio*: unico superstite della strage, vivo per una malformazione alla carotide. Sarà il teste chiave del processo.

<sup>128</sup> *Valeria Cherubini*: Moglie di *Mario Frigerio* morirà nel suo appartamento dopo essere stata inseguita sulle scale

<sup>129</sup> *Olindo Romano e Rosa Bazzi*: i vicini di casa condannati in via definitiva alla pena dell'ergastolo accusati di aver commesso la strage.

avuti screzi ed alterchi pesanti con *Raffaella Castagna* e *Azouz Marzouk* marito di *Raffaella*.



**Figura 5.1.1** *Mario Frigerio* super testimone nella strage di Erba.

(Foto pubblicata da UrbanPost)

I coniugi *Romano* furono accusati e poi condannati in via definitiva dalla corte di cassazione il 3 maggio del 2011 all’ergastolo. Cerchiamo di ricostruire quello che a noi interessa e cioè la deposizione e la testimonianza di *Mario Frigerio* che poi sarà la prova regina di questo processo non avendo trovato alcuna prova genetica schiacciante nei confronti dei coniugi. Il Sig. *Frigerio* descrive l’aggressore la prima volta in questo modo: “*soggetto maschio con pelle olivastra, tanti capelli neri, occhi neri e mascella grossa*”. Le prime deposizioni sono state fatte mentre era ancora nel letto di ospedale al Luogotenente dei Carabinieri *Luciano Gallorini*<sup>130</sup>, comandante della stazione dei Carabinieri di Erba. Con l’andare del tempo *Frigerio* gli torna sempre più chiaro il ricordo di *Olindo Romano* sulla scena del crimine. Leggendo le dichiarazioni della sentenza di primo grado viene dichiarato che il *Frigerio* “è un teste attendibile”, poiché le dichiarazioni fatte hanno subito una evoluzione nel tempo senza incongruenze logiche e senza contraddizioni

---

<sup>130</sup> *Luciano Gallorini*: Luogotenente dei Carabinieri, comandante della stazione di Erba. Fu il primo ad interrogare *Mario Frigerio*.

tra le varie versioni dei fatti, l'evoluzione è dovuta al fatto che il racconto si arricchiva sempre di più di particolari e questo garantiva la genuinità del ricordo perché quando il racconto è forzato è compromesso da interferenze e suggestioni esterne e da qui si può cadere in contraddizione. Anche la gradualità del racconto partendo da un racconto sintetico dovuto ai ricordi che affioravano nelle mente ad un progressivo ampliamento e proporzionato alla ripresa delle sue condizioni psicofisiche ed alla ferma volontà di riferire il nome del suo aggressore dopo aver ben meditato e riflettuto sulla genuinità del suo ricordo". Riepiloghiamo ciò che asserisce la sentenza e che stabilisce che il *Frigerio* è un testimone attendibile<sup>131</sup>:

- Il ricordo diventa sempre più carico di dettagli con l'andare del tempo. Questo è sinonimo di accuratezza.
- È congruo avere un ritardo nel riconoscere un volto noto, e definite in origine non familiare. In poche parole, può succedere che un volto in origine non riconosciuto nel tempo diventi familiare.
- L'aggiunta nel racconto di dettagli nel corso del tempo è sinonimo di genuinità.

Partendo dai dati clinici e nonostante i momenti concitati che ha dovuto subire *Mario Frigerio* (la coltellata, ingestione di monossido di carbonio, il danno cerebrale ecc.) in sede di indagini ed in fase dibattimentale non vi è dubbio secondo i periti che il volto riconosciuto è quello di *Olindo Romano*. Ricordiamo che *Frigerio* nei primi istanti non aveva mai parlato di *Olindo Romano* ma di un'altra persona addirittura indicandone il colore della pelle (olivastra), e della costituzione corporea che non corrispondeva a quella del *Romano*. Se questo riconoscimento fatto dal *Frigerio* lo osservassimo con un riflettore scientifico potremmo affermare che un volto inizialmente non riconosciuto possa nel tempo diventare noto con assoluta certezza? La risposta è no. Il riconoscimento di una faccia nota è un processo mnestico automatico e non modificabile e quindi non è possibile passare da faccia ignota a faccia nota. Secondo un noto neuroscienziato

---

<sup>131</sup> *Giuseppe Sartori*, Tratto da [testimonianzapenale.com](https://www.testimonianzapenale.com), <https://www.testimonianzapenale.com/lista-argomenti/il-ricordo-del-testimone-chiave-della-strage-di-erba>

*Piorgiorgio Strata*<sup>132</sup> si esprime in base alle sue profonde conoscenze nel campo affermando che “la memoria è un processo di dati che si depositano nel nostro cervello e che poi possono essere riesumati prendendo da varie parti dello stesso cervello tutta l’informazione e riprodurla. È la prima memoria, cioè quella che si ricorda subito, è quella fedele”, pertanto secondo questa affermazione è la prima versione del Frigerio quella genuina, quella fatta nel letto di ospedale.<sup>133</sup>

Continua Strata: “successivamente può essere manipolata, può cambiare con il tempo. Ci sono centinaia di migliaia di esperimenti, i quali hanno dimostrato che se uno racconta una storia oggi e racconta la stessa storia, senza manipolazione, 15 giorni dopo o un anno dopo, le cose sono già cambiate, sono diverse. Se poi uno instilla il dubbio introducendo esercizi di immaginazione, contraddice, eccetera, è chiaro che diventa facile manipolare la memoria. Questa è una cosa scientificamente provata: si può manipolare la memoria di chiunque. Pertanto, nel caso specifico della strage di Erba, dal punto di vista scientifico conta la prima versione di Mario Frigerio, ovvero quella del 15 dicembre 2006 cioè di quando riuscì a parlare. C’è tanto di verbale in cui Frigerio dice di essere stato aggredito da una persona di corporatura robusta, di carnagione scura, olivastra, dai capelli neri corti come uno dei tanti extracomunitari, di etnia araba, che frequentavano l’appartamento di Raffaella Castagna e Azouz Marzouk. Quindi Frigerio fissò subito la prima immagine e dalla sua descrizione emerge una persona totalmente diversa da Olindo. Poi però dal 20 dicembre, inizia il bombardamento di domande degli investigatori della serie ‘lei conosce Olindo?’, ‘Fosse stato l’Olindo lo avrebbe riconosciuto?’, ‘E’ sicuro che non si trattasse di Olindo?’, e via dicendo e alla fine Frigerio si convince sostenendo di ‘aver ricordato meglio’. Questo è un classico manuale di manipolazione della memoria. Non a caso la scienza forense recita, ‘la memoria è imperfetta, cambiamenti relativamente semplici nelle procedure aiuterebbero a ridurre nelle

---

<sup>132</sup> *Piorgiorgio Strata*: è un neuroscienziato italiano. È professore emerito di Neurofisiologia presso l’Università degli Studi di Torino

<sup>133</sup> *Michela Becciu*, (21 febbraio 2019) Tratto da: urbanpost.it, <https://urbanpost.it/strage-di-erba-mario-frigerio-fu-manipolato-neuroscienziato-fa-rivelazione-clamorosa/>

aule dei Tribunali, la possibilità che avvengano distorsioni della memoria. Anche nelle condizioni nelle quali non sia possibile evitare l'eventualità di distorsioni della memoria, i giudici e la giuria dovrebbero essere meglio informati sui limiti della memoria stessa. Non possiamo cambiare il fatto che la memoria sia imperfetta ma forse possiamo modificare il peso che devono avere sulle prove, la memoria e l'affidabilità che di solito attribuiamo alla memoria nei tribunali perché la memoria è fragile e manipolabile”<sup>134</sup>. Le condanne sono state comminate. Ma l'opinione pubblica si divide ancora oggi. È stata una giusta condanna? È poi così attendibile la testimonianza del Sig. Frigerio? Quanto il suo ricordo è stato distorto da inquinamenti esterni? Forse non lo sapremo mai, ed anche se la condanna è definitiva rimane sempre il dubbio e che sempre rimarrà.

## 4.2. Delitto di Cogne: I ricordi di Annamaria e dei testimoni

Altro caso tristemente famoso nella cronaca nera italiana. Era il 30 gennaio del 2002, siamo a Cogne nota località della Valle D'Aosta nel parco del Gran Paradiso Frazione Montroz. Alle 8.28 una donna chiama il 118 invocando un aiuto disperato per il figlio Samuele che sta morendo nel letto matrimoniale. Dice che sta perdendo sangue dalla bocca. Quella donna diventata tristemente famosa si chiama *Annamaria Franzoni*<sup>135</sup> (Figura 5.2.1). Il bambino di tre anni è stato colpito per ben 17 volte con un corpo contundente (arma che non si troverà mai) e viene dichiarato morto alle 9.55 di quella mattina. Lei *Annamaria*, mamma di *Samuele Lorenzi*<sup>136</sup> la inizialmente la principale testimone del reato, e fa una descrizione di quello che è successo. Ma qualcosa non torna, il tempo trascorso tra l'accompagnare il figlio maggiore *Davide*<sup>137</sup> alla fermata del bus rientrare in casa e vedere il figlio

---

<sup>134</sup> Michela Becciu, (21 febbraio 2019) Tratto da: urbanpost.it, <https://urbanpost.it/strage-di-erba-mario-frigerio-fu-manipolato-neuroscienziato-fa-rivelazione-clamorosa/>

<sup>135</sup> *Annamaria Franzoni*: madre di Samuele Lorenzi accusata e condannata a 16 anni di reclusione dell'infanticidio del figlio il 30 gennaio 2002.

<sup>136</sup> *Samuele Lorenzi*: la piccola vittima della furia omicida della madre.

<sup>137</sup> *Davide Lorenzi*: fratello maggiore di Samuele.

agonizzante nel suo letto proponendo moventi improbabili (subirà per questo querele) risulta fantasioso praticamente impossibile visti i tempi ristrettissimi tali



Figura 5.2.1 Annamaria Franzoni

(foto tratta da: appiapolis.it)

per cui l'ingresso di un terzo "incomodo" sulla scena del crimine sarebbe risultato quasi impossibile. E allora cos'è successo? Possibile che *Annamaria* non ricordi nulla? E se è stata lei per quale motivo la sua memoria ha rimosso un fatto così tragico? Cerchiamo di capire il perché. Partiamo dalla sua testimonianza di quella mattina. Per accompagnare *Davide* al pulmino e far credere a *Samuele* che lei era ancora in casa accende la tv. Nel racconto specifica che la tv accesa serviva a tranquillizzare *Samuele* nel caso in cui si fosse voluto alzare, ma di averla messa ad un volume basso tale per cui si sarebbe sentita solo al primo piano e non al piano terra dove c'era la camera da letto occupata da *Samuele*. Che senso ha accendere la tv con il volume basso tanto da non poter essere sentito da *Samuele*? Non aveva senso aggiungere questo particolare palesemente falso, messo lì appositamente per fare vedere di aver lasciato il figlio *Samuele* ancora vivo cercando di unire pezzi di storie già vissute tutte le mattine, come se volesse aumentare i particolari della storia, per convincere l'intervistatore, e con la ferma convinzione, che più si raccontano episodi si dà l'impressione che una persona ci sia stata, senza essere



consapevole che in un racconto più aggiungo elementi più è sinonimo di falsa testimonianza<sup>138</sup>. Prima di tornare sulla testimonianza di *Annamaria* vediamo rapidamente le testimonianze degli altri protagonisti, le loro dichiarazioni e soprattutto che cosa ricordano. Iniziamo con la testimone diciamo “più importante” quella che è entrata in casa non appena è successo il fatto la Dottoressa *Ada Satragni*<sup>139</sup> medico di base ed amica di famiglia dei *Lorenzi*. Che cosa ha visto? Che cosa ha dichiarato? Come sono i suoi ricordi dell'accaduto? Stesse domande valgono lo stesso per *Daniela Ferrod*<sup>140</sup> che insieme alla *Satragni* sono le prime a soccorrere *Samuele*. Le dichiarazioni della *Satragni* e della *Ferrod* presentano alcune incongruenze rispetto alle dichiarazioni della *Franzoni*, e quelle fondamentali riguardano gli zoccoli che indossava, quelli sporchi di sangue. La *Franzoni* ha dichiarato di averli indossati anche per accompagnare il figlio *Davide* alla fermata del bus, mentre la *Satragni* e la *Ferrod* dichiarano entrambe che indossava degli stivaletti neri. In sostanza le due testimoni dichiarano di non aver visto gli zoccoli. La *Satragni* in particolare non ricorda subito se la *Franzoni* indossasse gli zoccoli o le scarpe. Anche due giorni dopo non ricorda, ma comincia a convincersi di averla vista con le scarpe<sup>141</sup>. Ma è solo un ragionamento induttivo che nasce da un percorso logico mentale. Di fatto se ne deduce che *Ada Satragni* non ricorda affatto che cosa indossasse ai piedi *Annamaria*, ma fa una serie di ragionamenti che la portano a dedurre questo. C'è inoltre un rinforzo a questa teoria e sono le dichiarazioni di *Annamaria*, che alcuni giorni dopo il fatto, su sua richiesta la *Satragni* fece vista ad *Annamaria*, ed in quella occasione, le chiese che cosa indossasse ai piedi quel giorno. Ovviamente *Annamaria* non fa caso a questa domanda in quanto assorta nei suoi pensieri, ma la *Satragni* insiste a chiedere di nuovo che cosa indossasse quella mattina, ma alla domanda in modo scocciato rispose una delle sorelle di *Annamaria* confermando ciò che la *Satragni* voleva sentirsi dire: le scarpe naturalmente<sup>142</sup>. Questa è la conferma che ovviamente in quelle fasi concitate la *Satragni* non aveva un ricordo chiaro, ma sotto pressione dalle domande degli inquirenti, e soprattutto

---

<sup>138</sup> *Fabio Sanvitale & Armando Palemgiani* (2018), *Amnesie*, Sovera Multimedia S.r.l., Roma, 32

<sup>139</sup> *Ada Satragni*: Medico di base ed amico della famiglia Lorenzi. È la prima a soccorre *Samuele*.

<sup>140</sup> *Daniela Ferrod*: vicina di casa ed amica dei Lorenzi. Accorre anche lei sulla scena.

<sup>141</sup> *Fabio Sanvitale & Armando Palemgiani* (2018), *Amnesie*, Sovera Multimedia S.r.l., Roma, 86

<sup>142</sup> *ibidem*

dalla pressione delle aspettative che loro avevano nei suoi confronti le doveva per forza ricordare tant'è che chiede conferma ad *Annamaria*. Sono forme di oblio del ricordo ed è normale che sia così, Vediamo in particolare i vari tipi di oblio che possono aver segnato il ricordo della *Satragni*<sup>143</sup>:

- *Défaillance spontanea*: il ricordo che per un po' di tempo non viene riscovato, questi si affievolisce fino a che non è possibile più recuperarlo.
- *Riproduzione erronea*: al posto del fatto che non si ricorda più, viene sostituito con un altro che assomiglia ma che non è il ricordo di origine.
- *Oblio per interferenza*: se nella fase percettiva contemporaneamente a quanto si cerca di recuperare un ricordo arrivano altri stimoli esterni attraverso gli altri canali sensoriali, ad esempio, insieme ad uno stimolo visivo ne arriva uno uditivo, si crea appunto una interferenza che rende il ricordo meno accessibile.
- *Oblio per confusione*: più ci si concentra su un compito, più gli altri periferici sono percepiti ma immediatamente dimenticati. L'attenzione che mettiamo nel compito principale riduce il resto delle energie cognitive.
- *Oblio motivato*: con questo tipo di oblio scegliamo consciamente o inconsciamente di cancellare i ricordi quelli soprattutto non piacevoli.
- *Oblio traumatico*: è derivato dopo una serie di traumi cranici ed intacca la memoria breve termine.

Soffermiamoci sulla terza tipologia di oblio. Da qui si può comprendere perché la *Satragni* non ricorda nulla, In un secondo momento per lei *Annamaria* è vestita di nero, per deduzione logica, e perché ha visto le ciabatte di sopra, perché non ricorda di averle detto di cambiarsi, perché glielo hanno detto i *Franzoni* ma non perché ricorda effettivamente cosa indossasse<sup>144</sup>. Torniamo ad *Annamaria*. Ha sostenuto sempre l'idea il figlio gli è stato ucciso il figlio. In realtà sappiamo tutti come è andata. Lei ha ucciso suo figlio in un modo atroce, impensabile per una madre. Ma cosa è successo alla mente di *Annamaria*, come mai ha avuto questo “corto circuito?”

---

<sup>143</sup> ibidem

<sup>144</sup> *Fabio Sanvitale & Armando Palemgiani* (2018), *Amnesie*, Sovera Multimedia S.r.l., Roma, 87

Nella seconda perizia fatta ad Annamaria Franzoni nel processo denominato Cogne bis, i periti della corte d'appello di Torino hanno dichiarato che soffre di uno stato di coscienza denominato “*stato crepuscolare della coscienza*” che è una forma psicopatologica può durare anche molto poco ma che può rimuovere completamente alcuni fatti compiuti. Di fatto quindi non é stato un vero e proprio “*corto circuito*”, ma lo stato crepuscolare non lascia alcuna traccia in memoria. Questo porta ad un “vizio parziale di mente transitorio” che, secondo il c.p.p. diminuisce fortemente la capacità di intendere e di volere”<sup>145</sup>. Questo come sappiamo avrebbe portato come condanna definitiva una riduzione consistente della pena. Gli psichiatri, studiando ed analizzando le reazioni della *Franzoni* alle crisi, la descrivono come una personalità in cui capitano spesso micro-fenomeni crepuscolari che sarebbero potuti sfociare in crisi molto violente e che poi sarebbero state rimosse. L’opinione pubblica rimane però sempre nel dubbio, al di là delle autorevoli perizie, che *Annamaria* ricordi perfettamente quello che ha fatto ed ha solo recitato una lucida parte. Io sto dalla parte della scienza.

---

<sup>145</sup> *Cristina Marrone* (15 giugno 2006), Cronache, Tratto da: [corriere.it: https://www.corriere.it/Primo\\_Piano/Cronache/2006/06\\_Giugno/15/marrone.html](https://www.corriere.it/Primo_Piano/Cronache/2006/06_Giugno/15/marrone.html)

### 4.3. I testimoni del caso Marta Russo

*Marta Russo*<sup>146</sup> (figura 5.31) una studentessa universitaria frequentante l'università "La Sapienza" di Roma" in una mattina come tante, che trascorreva in università, accompagnata da una amica tal *Jolanda Ricci*<sup>147</sup>, esattamente il 9 maggio 1997 alle ore 11.41 mentre stava percorrendo un vialetto all'interno dell'università viene raggiunta alla testa da un colpo di pistola. Morirà dopo cinque giorni di coma.



**Figura 5.3.1.** Marta Russo  
(foto tratta da web)

Vengono indagati e condannati *Giovanni Scattone*<sup>148</sup> e *Salvatore Ferraro*<sup>149</sup> il primo per delitto colposo grave il secondo per favoreggiamento. Nella sentenza viene chiaramente espresso che *Scattone* maneggiò con imperizia un'arma carica, ed il gesto di sgomento fatto da *Ferraro* dopo lo sparo lo esclude dalla partecipazione al delitto colposo. Dalle ricostruzioni avvenne tutto all'interno

---

<sup>146</sup> *Marta Russo*: viene uccisa da un colpo di pistola all'interno della "città universitaria" La Sapienza il 9 maggio 1997

<sup>147</sup> *Jolanda Ricci*: amica di Marta Russo che stava percorrendo quella mattina con Marta il vialetto universitario

<sup>148</sup> *Giovanni Scattone*; assistente universitario accusato di delitto colposo aggravato nei confronti di Marta Russo.

<sup>149</sup> *Salvatore Ferraro*: collega assistente di Giovanni Scattone condannato per favoreggiamento per l'omicidio di Marta Russo.

dell'aula 6<sup>150</sup> (Figura 5.3.2), accessibile a chiunque essendovi all'interno una biblioteca e adibita anche come aula colloqui con gli assistenti universitari.



**Figura 5.3.2.** Scorcio della finestra dell'aula 6  
(foto tratta da: Ansa.it)

Durante le indagini gli inquirenti attraverso dei tabulati telefonici e incrociando gli orari con quello dello sparo determinarono che all'interno della stanza appena dopo il colpo di pistola, c'era un'altra assistente: *Maria Chiara Lipari*<sup>151</sup> la prima testimone chiave. Nei giorni successivi venne interrogata usando tecniche di intervista per fare pressione sulla testimone e per fare in modo di farle ricordare oltre a lei chi c'era in quella stanza al momento dello sparo. Ovviamente in questo caso e nel modo in cui l'interrogatorio è stato condotto la *Lipari* sente il dovere comunque di dire "qualcosa". Dopo che la sua memoria fu messa dura prova riesce a ricordare chi ci fosse nell'aula in quel momento. Ricordò il volto del *Dott. Andrea Simari*<sup>152</sup> (in realtà non era presente nell'aula 6) un insegnante di scuola e assistente volontario alla Sapienza. Dalla faticosa ricostruzione la *Lipari* ricorda anche la

---

<sup>150</sup> *Aula 6*: è l'aula della Facoltà di Giurisprudenza da dove è partito il colpo che ha ucciso Marta

<sup>151</sup> *Maria Chiara Lipari*: l'assistente universitaria che si trovava secondo i tabulati telefonici all'interno dell'aula sei poco dopo lo sparo.

<sup>152</sup> *Andrea Simari*: un insegnante di scuola e assistente volontario alla Sapienza. In alle dichiarazioni della *Lipari* si trovava all'interno dell'aula sei ma in realtà è stata solo una distorsione della memoria della testimonianza.

presenza di *Gabriella Alletto*<sup>153</sup> e *Francesco Liparota*<sup>154</sup>. Sempre per stare nel nostro tema, dall'oblio della memoria della *Lipari* riaffiora un ricordo di un qualcuno forse le avrebbe detto "Ciao, Chiara". Ovviamente per rinforzare la manipolazione della memoria da cause esterne (per non farci mancare nulla) un funzionario suggerisce alla *Lipari* il nome della persona che l'avrebbe salutata un tal *Massimo Mancini*<sup>155</sup>. Le pressioni per trovare il colpevole fanno della *Lipari* una sorta di paladina della giustizia. Ed ecco che la sua memoria messa sotto pressione inizia a riempire l'aula sei di persone. Lei per i magistrati è l'unica che è in grado di individuare i colpevoli e per quanto lei senta il peso ed il dovere di "ricordare". Giorni dopo ricorda anche la presenza in aula 6 di *Salvatore Ferraro* ma non è sicura del suo ricordo, anche se conferma più avanti, quando dichiarerà che i suoi ricordi sono più nitidi, della presenza di *Ferraro*. La parte incredibile di questa storia è che ben tre mesi dopo quel giorno in cui Marta fu ferita a morte si ricordò anche della presenza di *Scattoni*! Ben tre mesi dopo!

*Gabriella Alletto* nega più volte sulla sua presenza nell'aula sei mentre la *Lipari* continua a confermarla. La procura chiede alla *Alletto* la conferma della presenza di *Scattoni* e *Ferraro* ma lei nega per 13 interrogatori serrati, sia la sua presenza, sia quella dei due assistenti puntando il dito sulla falsa memoria della *Lipari*. Ma in una intercettazione la *Alletto* confida alla Dottoressa *Laura Cappelli*<sup>156</sup>. Le parole dell'*Alletto* intercettata sono chiare "...Mi stanno convincendo che ero lì dentro, mi stanno convincendo che hanno sparato da lì... mi hanno messo in mezzo io in quella stanza non c'ero ma mi conviene dire che c'ero...Loro si immaginano la scena e hanno bisogno di una testimonianza attendibile..."

Dopo questa intercettazione al raggiungimento del quattordicesimo interrogatorio l'*Alletto* fa i nomi di *Ferraro* e *Scattoni*. Sostenne che *Scattoni* sparò e che *Ferraro*

---

<sup>153</sup> *Gabriella Alletto*: Segretaria dell'istituto di filosofia. Accusata di favoreggiamento ma poi assolta

<sup>154</sup> *Francesco Liparota*: Usciere dell'istituto di Filosofia del diritto, Anche lui fu accusato di favoreggiamento ma poi fu assolto.

<sup>155</sup> *Massimo Mancini*: altro assistente universitario che riaffiora nei ricorsi della *Lipari*. Anche lui non era presente nell'aula 6.

<sup>156</sup> *Laura Cappelli*: assistente bibliotecaria collega di *Gabriella Alletto*. A lei confidò di essere sotto pressione e che qualche nome avrebbe dovuto farlo.

si mise le mani nei capelli in segno di disperazione. Dopo di che si allontanarono in fretta dall'aula. La pistola secondo la sua versione fu messa nella borsa di *Salvatore Ferraro*. Questa testimonianza arriva dopo un interrogatorio per l'appunto il quattordicesimo dove assiste anche il cognato *dell'Alletto* un ispettore di Polizia, e dove vengono messe in atto delle pressioni psicologiche tali con minacce di gravi conseguenze penali (l'interrogatorio è stato video registrato), e neanche in presenza di un avvocato, che alla fine, *l'Alletto* crolla e fa i nomi finalmente. I nomi probabilmente che volevano sentirsi dire. Ovviamente i due (*Scattone* e *Ferraro*) vengono arrestati insieme a *Francesco Liparota*. Quest'ultimo confessa per poi ritrattare la sua confessione il giorno dopo. Sui vestiti dei due assistenti verranno trovate tracce di polvere da sparo uguali a quelli rinvenute sul davanzale dell'aula 6. Ma questa testimonianza distorta prosegue con una serie di contraddizioni. Ma torniamo alla *Lipari* e alle sue dichiarazioni in tribunale. Per dovere di cronaca ricordiamo che il 26 maggio 1997 fu fatta una simulazione con dei manichini per verificare le posizioni sulla scena del crimine, dei personaggi chiamati in causa. A questa simulazione era ovviamente presente la *Lipari*. Incredibilmente quando cercherà di descrivere la posizione delle persone nella stanza dichiarerà quanto segue "...La presenza della *Alletto* e di *Liparota* era una presenza ferma e un po' contrattata cioè di persone che non stavano facendo nulla, che non stanno svolgendo una azione, erano immobili in mezzo alla stanza...". Non sembra che stesse parlando dei manichini? Probabilmente c'è proprio stata una sovrapposizione con il passare del tempo con il ricordo forzato (la prima testimonianza) e l'esperimento con i tre manichini ovviamente immobili. Sono ricordi di una persona che in realtà non ha visto nulla ma che con enorme fatica crea dei falsi ricordi per un "dovere sociale". Dopo questa serie "rocambolesca" di testimonianze, di chi non ha visto nulla e crea falsi ricordi per una sorta di influenza sociale, chi ricorda ma dice il falso per paura delle conseguenze, chi ha dei ricordi lampo in questo caso ne abbiamo "per tutti i gusti". Ma alla fine anche per il Procuratore Generale *Vincenzo Geraci*<sup>157</sup> che definisce le accuse fondate "su un

---

<sup>157</sup> *Vincenzo Geraci*. Procuratore generale che in cassazione annulla la sentenza di secondo grado nei confronti di *Scattone* e *Ferraro*.

castello di sabbia in sintonia con la richiesta della difesa annulla la sentenza di primo grado e le relative condanne comminate a *Scattone* e *Ferraro*. Oltre a non essere d'accordo sui risultati balistici non risulta d'accordo sull'impianto accusatorio costruito su queste testimonianze dal sapore dubbio. Testimoni che non hanno visto nulla che costruiscono di sana pianta ricordi per "dovere sociale", altri testimoni che raccontano il falso perché sotto pressione e che credono di non avere via d'uscita che raccontare il falso, altri testimoni che hanno invece ricordi lampo. In ogni caso alla fine del processo *Giovanni Scattone* e *Salvatore Ferraro* verranno condannati, uno per omicidio colposo il primo e l'altro per favoreggiamento. Ma se i testimoni non sono stati affidabili che senso ha questa condanna? Non possiamo giudicare l'operato di un giudice ma come opinione pubblica abbiamo il diritto del dubbio. Ricordiamo che questi ragazzi, hanno avuto una vita complicata dopo questa condanna con serie difficoltà nel reinserirsi in società. Nel caso di *Marta Russo* abbiamo avuto un concentrato di tutti questi casi dove un testimone non attendibile può creare degli errori giudiziari. Qui è coinvolta tutta la filiera della giustizia. Da chi ha indagato a chi ha interrogato, a chi ha periziato a chi ha certificato l'affidabilità dei testimoni. Per dei testimoni poco affidabili, che mentono sapendo di mentire, che mentono sapendo di non mentire sono stati condannati due ragazzi? Colpevoli? Se la cassazione ha confermato per l'ordinamento giuridico italiano sono colpevoli. Che con la sentenza il dubbio di aver commesso un errore giudiziario venga spazzato via un po' meno. Ma la vera vittima di questa possibile carrellata di possibili errori interpretativi delle testimonianze rimane lei, *Marta*, che non avrà mai la certezza che la sua giustizia sia stata realmente fatta.



## CONCLUSIONI

Siamo arrivati alla conclusione di questa tesi. Le conclusioni partono da due semplici punti di vista: il testimone e chi lo intervista. Da un lato l'attendibilità del testimone, e dall'altro la competenza e professionalità di chi esegue una intervista od una perizia. Parto da un presupposto e dai dati raccolti. Sono molto più propenso dare una responsabilità maggiore al professionista che indaga, interroga, intervista, e giudica piuttosto che al testimone. Non esistono dati scientifici per affermare ciò che scrivo ma sono solo dati oggettivi che nascono dall'osservazione dei casi di cronaca più conosciuti degli ultimi anni. Tra i vari tipi di testimoni escludo da questa mie affermazioni i testimoni che mentono per dolo. Analizziamo pertanto la figura del testimone. Possiamo vari tipi di testimoni. Testimoni sinceri, testimoni che ricordano perfettamente, testimoni che fanno finta di ricordare per dovere sociale, chi è ingannato dal ricordo sbiadito e "ricostruisce" nella sua mente i pezzi di ricordo mancanti, chi mente non sapendo di mentire, chi mente sapendo di mentire, chi si auto accusa, le false confessioni. Abbiamo visto tutte queste tipologie di testimonianza. Chi deve comprendere che tipo di testimonianza si ha di fronte? Rendiamoci conto della responsabilità che cade su chi deve portare la prova testimoniale ad un giudice oppure convincerlo in sede dibattimentale che ci troviamo di fronte ad una prova "vivente". Muoversi guardinghi di fronte a delle dichiarazioni che possono rivelarsi infondate è d'obbligo. Abbiamo visto quanto sia semplice per la mente umana rievocare falsi ricordi, soprattutto quando si tratta di scene del crimine dove si è stati testimoni di un fatto delittuoso. In questo caso specifico il ricordo può subire distorsioni importanti a causa delle forti emozioni che pervadono il testimone in quel preciso istante. Ma non solo, può dipendere ad esempio il tempo trascorso tra il fatto e la sua rievocazione. Più passa il tempo è più il ricordo sbiadisce. La distorsione del ricordo insomma è spesso presente nel testimone. E tutto questo lo abbiamo visto attraverso gli occhi della "psicologia della testimonianza" branca della psicologia, ormai consolidata all'interno delle scienze forensi. Ma chi è realmente lo psicologo della testimonianza? E 'un esperto psicologo che ha dovuto adattare la sua base clinica su esigenze forensi. Ma non è solo questa figura professionale che svolge le funzioni di intervistatore. Lo

psicologo forense spesso è chiamato in causa come perito per valutare l'attendibilità della testimonianza attraverso test proiettivi e spesso affianca gli inquirenti nelle fasi di interrogatorio ma chi volge in principale modo gli interrogatori non sono psicologi. Sono operatori di polizia giudiziaria oppure magistrati. Abbiamo visto come è regolato dal codice di procedura penale un interrogatorio in fase dibattimentale. Insomma, dalle fasi investigative quindi dai primi colloqui con i testimoni alle fasi di interrogatorio in tribunale possono, da tutto ciò non dobbiamo escludere l'unico organo giudicante, cioè il giudice. Pensate a quest'ultimo. Deve farsi carico di seguire con attenzione il dibattimento, le varie testimonianze, le prove testimoniali dell'accusa e le contro prove testimoniali della difesa. Poi deve fare una sua personale elaborazione e decidere se quella prova testimoniale può essere valida o meno. Da qui possiamo comprendere quante variabili sono in gioco. Se aggiungiamo il fatto che può essere nominato un perito che coadiuva il giudice e fornisce indicazioni fuorvianti sulla base di una valutazione errata il gioco è fatto. Chi si deve assumere l'onere di confermare che una testimonianza è valida? Come fanno tutti gli operatori che interrogano lo stesso soggetto più volte in più occasioni magari raccogliendo dettagli e dichiarazioni diverse stabilire qual è quella corretta? Mettiamo la mano sul fuoco che la perizia abbia un risultato assolutamente e certamente ineccepibile? La decisione finale di un giudice è sicuramente ardua ed accompagnata da un senso morale e di giustizia altissimo. Si deve fidare del testimone, dei magistrati, dei periti e dei difensori. Poi farsi una sua "opinione" e decidere. Spesso "ci si azzecca" come diceva un noto politico, ma spesso accade che la decisione vada "oltre ogni ragionevole dubbio" creando errori giudiziari che si ripercuoteranno sulla vita di persone innocenti. Ma la chiave è proprio lì in quella frase "*Ponzio Pilatesca*", dove ogni coscienza ed ogni dubbio viene spazzato via perché supportato dalla legge, non scordando che le leggi non sono infallibili perché sono create dall'uomo. Forse c'è solo da riflettere se "oltre ogni ragionevole dubbio" proferito, in realtà non ci siano dei dubbi nascosti. Ma nel frattempo le porte del carcere si aprono, richiudendosi alle spalle di chi ha subito la condanna, forse per sempre lasciando fuori ogni dubbio, semmai ve ne fossero mai stati.

## INDICE DELLE FIGURE

Figura 2.1.1 Distribuzione dell'informazione nella memoria a lungo termine .....	14
Figura 3.1.1 Relazione complessiva tra accuratezza del ricordo e la percentuale di sicurezza corretta in funzione del livello di sicurezza .....	28
Figura 3.2.1 Weapon effect. L'attenzione si concentra sull'arma ma non sul volto dell'aggressore .....	34
Figura 5.1.1 Mario Frigerio super testimone nella strage di Erba. ....	68
Figura 5.2.1 Annamaria Franzoni .....	72
Figura 5.3.1. Marta Russo.....	76
Figura 5.3.2. Scorcio della finestra dell'aula 6 .....	77

## 5. Bibliografia

- Alampi , A. (2017, Luglio 19). *Giuridica*. Tratto da Psicotipo:  
<https://www.psicotipo.it/la-suggestionabilita/#comments>
- Angela, P. (1985). Tratto da La Repubblica:  
<https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1985/03/13/occhio-non-vede.html>
- Becciu, M. (2019, Febbraio 2019). *News*. Tratto da Urbanpost.it:  
<https://urbanpost.it/strage-di-erba-mario-frigerio-fu-manipolato-neuroscenziato-fa-rivelazione-clamorosa/>
- Borghi , Anna. (s.d.). *Psicologia generale TPALL*. Roma. Tratto da  
<http://laral.istc.cnr.it/borghi/corso18-19-4-psicgen-TPALL-memoria.pdf>
- Bramante , A., & Lamarra , V. (2016, Giugno 30). *La psicologia della testimonianza. Accuratezza e rappresentazione della realtà*. (G. F. Lefvebre, Produttore) Tratto da [ilpenalista.it](http://ilpenalista.it).
- Bramante , A., & Lamarra, V. (2016, Giugno 30). *il penalista.it*. Tratto da [ilpenalista.it](http://ilpenalista.it): <https://ilpenalista.it/articoli/indagini-scientifiche/la-psicologia-della-testimonianza-accuratezza-e-rappresentazione>
- Bruck, M., & Ceci, S. (1997). The suggestionability of youn children. *Current directions in Psychological Science*(6), 75-78.
- Caso, L., & Vrij, A. (2009). *L'interrogatorio giudiziario e l'intervista cognitiva*. Bologna: IL Mulino.
- Ceci, S., Ross, D., & Tolia, M. (1987). Suggestibility of children's memory : Psycholegal implications. *Journal of Experimewntal Psychology General*(116), 38-49. Tratto da <https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0096-3445.116.1.38>
- Cocina, G. (2010). *Processi cognitivi nella stestimonianza*. Tesina, Associazione italiana di Psicologia Giuridica, Roma.
- Cordani, C. (2018, Novembre 7). *Articoli*. Tratto da Studio Cataldi il diritto quotidiano: <https://www.studiocataldi.it/articoli/32420-l-esame-del-testimone.asp#par3>
- Craik , F., & Lockhart, R. (2008). Levels of processing and Zichenko's approach to memory research . *Journal of Russiian & East Europesan Phycology* , 46-52-60.
- D'Ambrosio, A. (2010). *La memoria del testimone. la tecnica dell'intervista cognitiva con l'adulto e il minore. Aspetti giuridici, teorici e pratici*. Franco Angeli.

D'Ambrosio, A., & Luna, M. (2014). Applicazioni cliniche dell'intervista cognitiva :Valutazione sperimentale di miglioramento nella performance della memoria autobiografica. *RENDICONTI E ATTI DELLA ACCADEMIA DI SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE , CLXVI*.

Ekman, P. (2001). *Telling lies : clues to deceit in the marketplace, politics and marriage* . London: W.W. Norton and Company.

Fisher, R., & Geiselman, R. (1992). *Memory-enhancing techniques for investigative interviewing; the cognitive interview*. Springfield: Charles C. Thomas Publisher.

Fornaciari, T. (2014, 11). Tratto da Polizia Moderna:  
<https://poliziamoderna.poliziadistato.it/articolo/56c4914527e67340237768>

Garofano Luciano, P. M. (2019). *La falsa giustizia* (Prima edizione maggio 2019 ed.). Formigine , Modena: Infinito edizioni.

Giovacchini, S. (2015). *L'esame incrociato del teste: teoria e prassi dell'Italian style*. Tesi Magistrale, Università di Pisa, GIURISPRUDENZA, Pisa. Tratto da <https://etd.adm.unipi.it/theses/available/etd-01102015-170013/unrestricted/01.Prima.Sezione.pdf>

Gudjonsson, G., & Howard , L. (1998). *Forensic psychology. A guide to practice*. London: Routledge.

Gudjonsson, G., & Sigurdsson, J. (2003). *The psychology of interrogations and confessions: a handbook*. Chichester: Wiley.

Lamb, M., Orbach, Y., Herschikowitz, I., & Esplin, P. W. (2007). A structured forensic interview protocol improves the quality and informativeness of investigative interviews with children: A review of research using the NICHD Investigative Interview Protocol,. *Child Abuse & Neglect*, 31(11-12), 1201-1231. Tratto da <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145213407002438>

Leggemia. (2016, Gennaio 31). *articoli*. Tratto da Leggemia:  
<https://leggemia.wordpress.com/2016/01/31/la-tecnica-dellesame-di-imputato-e-testimone/comment-page-1/>

Loftus, E. F., Loftus, G. R., & Messo, J. (1987). Some facts about "Weapon Focus". *Law and Behavior*, 11(1). doi:00147-7307/87/0300-0055\$05.00/0

Maccari, L. (s.d.). *Change Blindness: influence of scene content and emotional valence on change detection performance in clinical and not clinical children*. Tesi, Università La Sapienza , Psicologia, Roma. Tratto da <https://core.ac.uk/download/pdf/74323309.pdf>

Magrin, M. E. (A cura di). (2012). *La valutazione psicogiuridica - Guida al lavoro peritale*. Milano: Giuffrè Editore.

Marquez, G. G. (2002). *Vivere per raccontarla*. Mondadori.

Mazzoni, G. (2003). *Si può credere a un testimone? La testimonianza e le trappole della memoria*. Bologna: IL Mulino.

Mazzoni, G. (2011). *Psicologia della testimonianza*. Carocci editore.

Morelli, F. (2008, Luglio 7). Tecniche e strategie di assunzione delle prove orali . Tratto da altalex.com:  
<https://www.altalex.com/documents/news/2008/07/04/tecniche-e-strategie-di-assunzione-delle-prove-orali#sdfootnote1sym>

Nelson, K., & Greundel, J. (1981). *Generalized event representation: basic building blocks of cognitive development* (Vol. 1). Hillsdale: Erlbaum.

Nieva Fenoll, J. (s.d.). La discutibile utilità degli interrogatori delle parti e dei testimoni. [questionegiustizia.it](http://questionegiustizia.it). Tratto da  
<https://www.questionegiustizia.it/data/doc/2655/jordi-nieva-fenoll-la-discutibile-utilita-degli-interrogatori-delle-parti-e-dei-testimoni.pdf>

Odinot Geralda, W. G. (2013). Accuracy, confidence and consistency in repeated recall of events. *Psychology Crime & Law*, 629-642.  
doi:10.1080/1068316X.2012.660152

Pascucci, N. (2020). *La testimonianza della persona offesa minorenni. Dalle sollecitazioni soparnazionali alle risposte dell'ordinamento*. Torino: G.Giappichelli.

Picozzi, M., & Zappalà, A. (2002). *Criminal profiling*. Milano: McGraw Hill.

R.S. Feldman, G. M. (2007,2013,2017). *Psicologia generale*. McGraw Hill.

Rensi , R., & Gualco , B. (2017, Ott-dic). *Gli inganni della testimonianza . alcune riflessioni*. Tratto da [exagere.it](http://exagere.it): <https://www.exagere.it/gli-inganni-nella-testimonianza-alcune-riflessioni/>

Rezzi, C. (2017, settembre 4). Tratto da Legge per tutti:  
[https://www.laleggepertutti.it/173914\\_cosa-significa-psicologia-della-testimonianza](https://www.laleggepertutti.it/173914_cosa-significa-psicologia-della-testimonianza)

Rudy, I., & Goodman, G. (1991). Effects of participation on children's reports. implication for children's testimony,. *Developmental Psychology*, 527-538. Tratto da <https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0012-1649.27.4.527>

Sanvitale, F., & Palmegiani, A. (2018). *Amnesie*. (A. Palmegiani, A cura di) Roma: Sovera Multimedia s.r.l.

Sartori, G. (s.d.). *Lista Argomenti*. Tratto da [testimonianzapenale.com](http://testimonianzapenale.com):  
<https://www.testimonianzapenale.com/lista-argomenti/il-ricordo-del-testimone-chiave-della-strage-di-erba>

Tulvig E., P. j. (1971). Retroactive inhibition in free recall : inaccessibility of information available in the memory store. *Journal of Experimental psychology*, 87,1-8.

Tulving, E., & Thomson, D. M. (1973). Encoding specificity and retrieval processes in episodic memory. *Psychological Review*, 80(5), 352–373, 352–373. Tratto da <https://doi.org/10.1037/h0020071>

Undeutsch, U. (1989). *The development of statement reality analysis*. En J.C. Yuille (Ed.),.

Valentino, C. (2020, Settembre 18). *Diritto.it*. Tratto da [diritto.it](https://www.diritto.it/la-testimonianza-limiti-di-ammissibilita-e-falsa-testimonianza/):  
<https://www.diritto.it/la-testimonianza-limiti-di-ammissibilita-e-falsa-testimonianza/>